*Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 34 dell'11 febbraio 1988 - Serie generale*

*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)*

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Giovedì, 11 febbraio 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1987, n. 567.

# Recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale riguardante il comparto del personale delle Università, di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, per il triennio 1985-87.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1987, n. 568.

# Recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale per il personale del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, per il triennio 1985-87.

# SOMMARIO

# LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1987, n. 567.

**Recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale riguardante il comparto del personale delle Università, di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, per il triennio 1985-87.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 agosto 1987 (registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 1987, registro n. 11 Presidenza, foglio n. 9) con il quale all'on. Giorgio Santuz, Ministro senza portafoglio, incaricato per la funzione pubblica, è stata conferita, tra l'altro, la delega per l'esercizio delle funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, concernente la determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva di cui all'art. 5 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, numero 93;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, contenente norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della citata legge-quadro, relativo al triennio 1985-87;

Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 910, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987);

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 settembre 1987, con la quale (respinte o ritenute inammissibili le osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali dissenzienti o che abbiano dichiarato di non partecipare alla trattativa) è stata autorizzata, previa verifica delle compatibilità finanziarie, la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo per il triennio 1985-87 riguardante il comparto del personale delle Università di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, raggiunta in data 8 settembre 1987 fra la delegazione di parte pubblica composta come previsto dal citato art. 9 e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CIDA, CISNAL, CONFSAL, CISAL, CISAS, USPPI, le organizzazioni sindacali di categoria ad esse aderenti ed il CISAPUNI;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1987, n. 355;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 settembre 1987, ai sensi dell'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ai fini del recepimento e dell'emanazione con decreto del Presidente della Repubblica delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale riguardante il comparto del personale delle Università, di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, per il triennio 1985-87;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto:

*Capo I*

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

*Campo di applicazione e durata*

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano al personale di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, ivi compreso il personale degli osservatori astronomici, astrofisici e Vesuviano ed il personale non docente dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma e si riferiscono al periodo 1° gennaio 1985-31 dicembre 1987.

2. Gli effetti giuridici decorrono dal 1° gennaio 1985 e quelli economici dal 1° gennaio 1986 e si protraggono fino al 30 giugno 1988.

3. Nei confronti del personale di cui al decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158, le norme contenute nel presente decreto si applicano fino al 31 ottobre 1987.

*Capo II*

NEGOZIAZIONE DECENTRATA

Art. 2.

*Accordi decentrati*

1. Nell'ambito, nei limiti e sulla base dei criteri stabiliti dal presente decreto e dal decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, e nel rispetto della peculiarità dell'ordinamento universitario, sono demandati alla negoziazione decentrata a livello di ateneo le seguenti materie:

*a)* l'organizzazione del lavoro secondo criteri di produttività e di efficienza;

*b)* la programmazione dell'orario di servizio, l'articolazione dell'orario di lavoro nonchè le modalità di accertamento del suo rispetto;

*c)* le proposte per la determinazione del fabbisogno e l'utilizzazione del lavoro straordinario;

*d)* l'individuazione delle misure per la sicurezza, la salubrità dell'ambiente di lavoro, nonchè per l'utilizzazione delle strutture, dei locali e delle attrezzature;

*e)* la predisposizione dei progetti di produttività e l'individuazione dei destinatari dei relativi incentivi;

*f)* i programmi per la realizzazione di servizi sociali da mettere a disposizione del personale;

*g)* proposte per l'attuazione di pari opportunità attraverso piani di azioni positive in favore delle lavoratrici;

*h)* le altre materie, anche relative al trattamento economico accessorio, espressamente demandate dal presente decreto o da specifiche norme alla negoziazione decentrata.

2. Con la negoziazione decentrata a livello nazionale sulle materie indicate nel comma 1, possono essere definiti criteri e direttive intesi a conseguire uniformità di conduzione e di risultati fra le diverse università.

Art. 3.

*Titolari del potere di negoziazione decentrata*

1. I titolari del potere di negoziazione decentrata a livello di ateneo sono:

a) *Per la parte pubblica:*

1) una delegazione presieduta dal rettore, anche nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione, ovvero da un suo delegato ufficiale. Negli osservatori astronomici, astrofisici e Vesuviano e nelle opere universitarie delle regioni a statuto speciale la delegazione di parte pubblica è presieduta, rispettivamente, dal direttore e dal presidente, ovvero da loro delegati ufficiali.

b) *Per la parte sindacale:*

1) una delegazione composta da rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa nell'ateneo che abbia adottato codici di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero uguali a quelli adottati dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto e delle confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale.

2. Per la negoziazione decentrata a livello nazionale la delegazione di parte pubblica è presieduta dal Ministro o da un suo delegato.

Art. 4.

*Tempi di inizio e termini della negoziazione decentrata*

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto devono essere definite le delegazioni di parte pubblica trattanti per le materie demandate alla negoziazione decentrata a livello di singole università o istituzione di cui all'art. 2.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto dovranno essere avviate le trattative per la definizione delle materie, o di parte di esse, oggetto di negoziazione decentrata.

3. Le trattative devono, comunque, essere concluse entro trenta giorni dal loro inizio.

4. Qualora, entro il predetto termine, non fosse concluso l'accordo a livello di singola sede, su richiesta del rettore o della delegazione sindacale, la relativa negoziazione si effettua a livello decentrato nazionale e deve essere espletata entro i successivi sessanta giorni.

Art. 5.

*Procedure*

1. Gli accordi vanno redatti per iscritto e devono essere sottoscritti dalla parte sindacale e dalla parte pubblica.

2. Le organizzazioni sindacali dissenzienti o che non abbiano partecipato alla trattativa possono esprimere le proprie osservazioni nel merito prima che gli accordi vengano tradotti in provvedimenti amministrativi e comunque entro il termine di dieci giorni dalla sua conclusione.

3. Gli accordi sono recepiti con decreto o provvedimento amministrativo formale entro venti giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2.

*Capo III*

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

Art. 6.

*Orario di lavoro*

1. Nel rispetto dell'orario massimo giornaliero stabilito per legge, la programmazione dell'orario di servizio e l'articolazione dell'orario di lavoro saranno regolamentati, tenuto conto anche dei principi di cui alla legge 29 gennaio 1986, n. 23, in sede di accordi decentrati, secondo i seguenti criteri:

*a)* migliore efficienza e produttività;

*b)* più efficace erogazione dei servizi a favore degli utenti;

*c)* ampliamento dell'arco temporale della fruibilità dei servizi con il ricorso preferenziale ad articolazioni degli orari connesse con la natura delle prestazioni e con le caratteristiche funzionali dei servizi che possono richiedere orari diversi e anche più prolungati;

*d)* possibilità di procedere ad una riduzione progressiva del ricorso al lavoro straordinario, in relazione anche al grado di copertura dei posti previsti in organico.

2. Pertanto l'orario settimanale di lavoro, distribuito su sei o cinque giornate lavorative, può essere articolato, in termini di flessibilità, turnazione, frazionamento, tempo parziale in modo da assicurare il funzionamento delle strutture anche in ore pomeridiane ed, ove necessario, anche notturne.

3. Il rispetto degli orari di lavoro, come stabiliti dall'accordo, deve essere accertato mediante controlli obiettivi, anche di tipo automatico.

4. Fatta salva la possibilità di una migliore specificazione dei criteri indicati nei precedenti commi, in sede di accordi decentrati per singole Università, saranno

individuate le modalità di attuazione in concreto di detta articolazione, tenendo conto delle realtà locali e per meglio corrispondere alle esigenze delle strutture.

5. Gli istituti riguardanti la flessibilità dell'orario dei servizi, la turnazione e il tempo parziale possono anche coesistere al fine di rendere concreta la gestione flessibile e mirata dell'organizzazione dei servizi, della dinamica degli organici e dei carichi di lavoro.

6. A tal fine gli accordi decentrati utilizzeranno, quali parametri principali per l'articolazione dell'orario di lavoro, i seguenti:

*a)* il grado di miglioramento dell'organizzazione del lavoro;

*b)* il miglioramento, in termini di coordinamento, del rapporto funzionale tra unità organiche appartenenti alla medesima struttura, ovvero tra loro correlate sul piano dell'attività;

*c)* il grado di intensificazione dei rapporti con l'utenza interna ed esterna che deve essere posta in condizione di accedere più facilmente alle strutture, uffici, sportelli e servizi delle Università.

7. Ove necessario, qualora con le predette modalità di articolazione dell'orario di lavoro non siano perseguibili le finalità connesse alla più proficua efficienza, è consentita la programmazione plurisettimanale dell'orario di lavoro, di norma, entro i limiti di ventiquattro ore e quarantotto massime settimanali.

Art. 7.

*Orario flessibile*

1. In sede di negoziazione decentrata saranno determinate le articolazioni dell'orario flessibile, tenendo conto delle caratteristiche dell'attività svolta nelle strutture interessate e dei riflessi che una modifica dell'orario di servizio provoca o può provocare anche sui rapporti con altre strutture funzionalmente ad esse collegate e con gli utenti.

2. L'orario flessibile consiste nell'anticipare o posticipare l'orario di inizio del lavoro, ovvero nell'anticipare o posticipare l'orario di uscita, nel rispetto dell'orario di lavoro stabilito per legge.

3. L'introduzione dell'orario flessibile è consentita a condizione che negli uffici siano possibili obiettivi e rigorosi controlli, anche di tipo automatico, sulle presenze in servizio del personale.

4. Le ore di servizio pomeridiano prestate a completamento dell'orario, in caso di orario frazionato, non danno luogo ad alcun emolumento aggiuntivo.

5. In sede di negoziazione decentrata, tenendo presenti i criteri indicati nel comma 6, dell'art. 6, saranno definite le aliquote di personale addetto ai servizi strumentali e di base collegate funzionalmente, con carattere di indispensabilità, con l'attività complessiva della o delle unità organiche interessate all'orario flessibile o frazionato.

6. Qualora per esigenze di servizio si debba prestare attività, anche al di fuori del posto di lavoro secondo orari imposti dalla tipologia lavorativa oltre l'orario ordinario giornaliero, il lavoratore può chiedere il recupero delle ore eccedenti.

7. Tale recupero può avvenire anche con la concessione di giorni di riposo compensativo corrispondente al numero delle ore eccedenti.

Art. 8.

*Turnazioni*

1. Laddove l'orario ordinario e l'orario flessibile o frazionato non riescano ad assicurare l'effettuazione di determinati servizi, ovvero lo svolgimento di attività particolarmente articolate o diluite nel tempo o che per essere concluse devono attenersi a tempi tecnici non comprimibili o modificabili, l'organizzazione del lavoro può essere articolata su due o più turni, secondo quanto stabilito dall'art. 2 della legge 29 gennaio 1986, n. 23.

2. I criteri direttivi che devono essere osservati per l'adozione dell'orario di lavoro su turni sono i seguenti:

*a)* l'adozione del lavoro su turni deve corrispondere ad esigenze non sopprimibili o comprimibili in quanto imposte dall'osservanza di particolari prescrizioni o dalla sequenza di operazioni tecniche collegate od interdipendenti;

*b)* l'adozione di turni può essere altresì correlata, e quindi limitata nel tempo, allo svolgimento di determinati compiti a stretto tempo di adempimento, ovvero a scadenze periodiche, che ancorché conosciute, non consentano una programmazione di tipo ordinario per le fasi finali o di completamento di specifici processi, specie tecnici;

*c)* l'adozione dei turni può anche prevedere, per limitate aliquote di personale del turno subentrante, una sovrapposizione, da definirsi in sede di negoziazione decentrata, con il turno precedente ai fini dello scambio di consegne, di materiali specifici e di istruzioni, ovvero di affiancamento per esecuzione di attività particolarmente delicate o pericolose, nonché per il controllo dei sistemi sussidiari di sicurezza, in senso generale e di allarme;

*d)* il ricorso al lavoro su turni presuppone, specie quando non connessi a particolari fasi del processo produttivo, la distribuzione del personale, nei vari turni, ripartito sulla base delle professionalità che devono essere presenti in ciascun turno, con assoluta preminenza, quindi nell'interesse dell'amministrazione su ogni altro;

*e)* il numero dei turni pomeridiani e/o notturni effettuabili nell'arco del mese da ciascun operatore non può essere superiore a dieci, facendo comunque salve le esigenze imprevedibili ed eccezionali o quelle derivanti da calamità o eventi naturali. Per le esigenze funzionali dei policlinici universitari il numero dei turni di servizio pomeridiani e/o notturni sarà definito dal rettore, di intesa con le organizzazioni sindacali interessate.

Art. 9.

*Permessi e ritardi - Recuperi*

1. Al dipendente possono essere concessi, per particolari esigenze personali, ed a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero.

2. Eventuali impreviste protrazioni della durata del permesso concesso vanno calcolate nel monte ore complessivo.

3. I permessi complessivamente non possono eccedere trentasei ore nel corso dell'anno.

4. Entro il mese successivo a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni, in relazione alle esigenze di servizio.

5. Nei casi in cui, per eccezionali motivi, non sia stato possibile effettuare i recuperi, l'amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente per il numero di ore non recuperate.

6. Le ore di recupero devono essere effettuate in maniera da essere perfettamente individuabili rispetto ad altri tipi di ritorni per completamento di servizio, ovvero per turni.

Art. 10.

*Visite mediche di controllo*

1. Le visite mediche di controllo sulle assenze dal servizio per malattia del personale sono espletate dalle unità sanitarie locali, alle quali spetta la competenza esclusiva di tale accertamento, con gli oneri a carico dei bilanci delle singole università. Al fine di garantire la riservatezza della diagnosi, la certificazione sarà portata a conoscenza dell'amministrazione di appartenenza nella parte in cui è contenuta la sola prognosi.

Art. 11.

*Profili professionali*

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sarà istituita una commissione nazionale paritetica composta da rappresentanti del Ministero competente, del Ministero del tesoro, del Dipartimento della funzione pubblica e delle autonomie universitarie e da rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, per lo studio delle questioni generali e metodologiche relative all'organizzazione del lavoro e per l'individuazione e descrizione dei profili professionali, al fine dell'omogeneizzazione e della trasparenza delle posizioni giuridico-funzionali e per quelle emergenti anche a seguito delle innovazioni tecnologiche.

2. I lavori della predetta commissione dovranno concludersi con apposita articolata proposizione da prendere in esame in sede di trattative per il rinnovo contrattuale per il prossimo triennio, ai sensi dell'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

3. Nell'ottava qualifica funzionale dell'area amministrativa-contabile è istituito il seguente profilo professionale: segretario amministrativo del Dipartimento.

4. Al segretario del Dipartimento competono, sulla base delle direttive degli organi di governo del Dipartimento, funzioni di:

*a)* collaborazione con il direttore del Dipartimento per le attività volte al migliore funzionamento della struttura, ivi compresa l'organizzazione dei corsi, dei convegni, e dei seminari;

*b)* predisposizione tecnica del bilancio preventivo e consuntivo, nonchè della situazione patrimoniale;

*c)* coordinamento delle attività amministrativo-contabili assumendo la responsabilità, in solido con il direttore, dei conseguenti atti;

*d)* partecipazione alle sedute del consiglio e della giunta del Dipartimento con funzioni di segretario verbalizzante;

*e)* altre attività che saranno individuate dalla commissione di cui al comma 1.

5. In sede di prima applicazione del presente decreto sono inquadrati nei suddetti profilo professionale e qualifica funzionale il personale che, alla data di entrata in vigore del menzionato decreto, espletino le funzioni di segretario del Dipartimento ed appartengono all'ottava qualifica funzionale.

6. Sono altresì inquadrati nei suddetti profilo professionale e qualifica funzionale gli appartenenti alla settima qualifica funzionale che alla data del 1° settembre 1987 espletino le funzioni e superino apposito concorso per esami ad essi riservato.

7. Possono partecipare al concorso di cui al comma 6, anche gli appartenenti alla sesta qualifica funzionale che alla predetta data espletino, per incarico formale, le funzioni di segretario del Dipartimento e siano in possesso del diploma di laurea.

Art. 12.

*Santo Patrono*

*1. La ricorrenza del Santo Patrono viene riconosciuta giornata festiva.*

*Capo IV*

RELAZIONI SINDACALI

Art. 13.

*Informazione*

1. In applicazione di quanto stabilito negli articoli 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, l'amministrazione, a tutti i livelli, assicura una preventiva, costante, tempestiva e periodica informazione alle organizzazioni sindacali di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b)*, ed, in particolare, sulle seguenti materie:

*a)* atti e provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro, la politica degli organici, il funzionamento dei servizi, le innovazioni tecnologiche;

*b)* atti e provvedimenti relativi a materie non soggette a contrattazione dai quali comunque derivino conseguenze riguardanti il personale e l'organizzazione del lavoro;

*c)* investimenti e programmi dell'Università;

*d)* interventi di progettazione e di introduzione di sistemi informatici, o di modifica dei sistemi preesistenti, con informazione specifica sulle caratteristiche dei sistemi stessi, in modo tale da consentire, con congruo anticipo, la valutazione in merito ad eventuali vincoli all'occupazione, alle funzioni ed ai ruoli, all'ambiente ed alla qualità del lavoro.

2. Saranno altresì attuati incontri periodici per la verifica delle modalità e dei tempi di applicazione delle intese contrattuali e degli accordi decentrati. Negli accordi decentrati potranno essere definiti ulteriori articolazioni in materia di informazione.

3. I dati necessari saranno consegnati alle organizzazioni sindacali su materiale cartaceo, ovvero su supporti magnetici.

4. Le informazioni di cui ai precedenti commi saranno fornite secondo modalità tali da non pregiudicare, in ogni caso, la continuità dell'azione amministrativa.

Art. 14.

*Attività culturali ricreative ed assistenziali*

1. Le attività culturali, ricreative ed assistenziali, promosse nelle singole Università o istituzioni per il personale di cui all'art. 1, sono gestite da organismi formati a maggioranza dai rappresentanti dei lavori.

Art. 15.

*Assemblea*

1. Il personale ha diritto di partecipare alle assemblee sindacali per dieci ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione.

2. Le modalità necessarie per assicurare, durante lo svolgimento delle assemblee, il funzionamento dei servizi essenziali sono stabilite dall'amministrazione di intesa con le organizzazioni sindacali.

Art. 16.

*Tutela dei dipendenti dirigenti sindacali*

1. Il trasferimento di sede dei dirigenti sindacali, componenti di organi statutari delle organizzazioni sindacali, può essere disposto solo previo nulla osta delle organizzazioni sindacali di appartenenza.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano fino alla fine dell'anno successivo alla data di cessazione dell'incarico.

Art. 17.

*Pari opportunità*

1. Nell'intento di attivare misure e meccanismi tesi a consentire una reale parità tra uomini e donne all'interno del comparto delle Università saranno definiti, con la contrattazione decentrata di livello nazionale e locale, specifici interventi che si concretizzino in vere e proprie «azioni positive» a favore delle lavoratrici.

2. Pertanto, al fine di consentire una reale parità uomini-donne, vengono istituiti, con la presenza delle organizzazioni sindacali, appositi comitati per le pari opportunità, sia a livello centrale che di singolo ateneo, che propongano misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunità e relazionino, almeno una volta all'anno, sulle condizioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici rispetto alle attribuzioni, alle mansioni, agli orari di servizio, alla partecipazione ai corsi di formazione ed aggiornamento, ai nuovi ingressi.

Art. 18.

*Aspettative e permessi sindacali*

1. In attesa della nuova definizione della disciplina della aspettativa e permessi sindacali, ai sensi dell'art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93, la determinazione delle aspettative sindacali, nonchè dei permessi retribuiti, resta disciplinata dalle disposizioni contenute nell'art. 96 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

2. Sono confermate le aspettative e gli esoneri dal servizio derivanti dal cumulo annuale dei permessi sindacali di cui al comma 1, concessi rispettivamente ai sensi degli articoli 45 e 46 della legge 18 marzo 1968, n. 249, ed in applicazione dell'art. 47 della stessa legge n. 249/1968 e dell'art. 8 della legge 17 novembre 1978, n. 715.

Art. 19.

*Patronato sindacale*

*1. I lavoratori in attività o in quiescenza possono farsi rappresentare dal sindacato o dall'istituto di patronato sindacale, per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai competenti organi dell'amministrazione di appartenenza.*

*2. Gli istituti di patronato hanno diritto di svolgere la loro attività nei luoghi di lavoro anche in relazione alla tutela dell'igiene e della sicurezza del lavoro e alla medicina preventiva, come previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.*

*Capo V*

TRATTAMENTO RETRIBUTIVO

Art. 20.

*Stipendio*

1. Gli aumenti annui lordi derivanti dall'accordo recepito dal presente decreto, rispetto allo stipendio base spettante al 31 dicembre 1985, sono così determinati:

| Livello | Dal 1° gennaio 1986 | Dal 1° gennaio 1987 (compreso quello dell'anno 1986) | Dal 1° gennaio 1988 (compresi quelli degli anni 1986 e 1987) |
|---|---|---|---|
| I | 150.000 | 325.000 | 500.000 |
| II | 240.000 | 520.000 | 800.000 |
| III | 270.000 | 585.000 | 900.000 |
| IV | 390.000 | 845.000 | 1.300.000 |
| V | 420.000 | 910.000 | 1.400.000 |
| VI | 450.000 | 975.000 | 1.500.000 |
| VII | 630.000 | 1.365.000 | 2.100.000 |
| VIII | 810.000 | 1.755.000 | 2.700.000 |

2. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 1988, i valori stipendiali di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571, sono così modificati:

Livello I: L. 3.800.000;
Livello II: L. 4.400.000;
Livello III: L. 4.800.000;
Livello IV: L. 5.800.000;
Livello V: L. 6.500.000;
Livello VI: L. 7.200.000;
Livello VII: L. 8.500.000;
Livello VIII: L. 10.400.000.

3. Il valore stipendiale annuo del personale inquadrato nella nona qualifica funzionale dell'area amministrativo-contabile è fissato in L. 13.900.000.

4. Il valore stipendiale annuo del personale inquadrato nella prima e seconda qualifica funzionale del ruolo speciale del personale tecnico, scientifico e delle biblioteche è fissato, rispettivamente, in L. 13.900.000 e L. 17.000.000. Tali importi hanno effetto dalla data del formale inquadramento e comunque da data non anteriore al 1° gennaio 1988. Al momento dell'inquadramento il relativo trattamento stipendiale è determinato aggiungendo ai predetti importi la somma maturata per classi e/o scatti di anzianità nella qualifica di provenienza.

5. Al personale di cui ai commi 3 e 4, in aggiunta allo stipendio come sopra determinato, è attribuita, in ragione d'anno, una indennità pari rispettivamente a lire ottocentomila, tremilioni e quattro milioni annue.

6. Il personale che riveste le qualifiche di capo sala, ostetrica capo, capo tecnico dei servizi diagnostici o capo tecnico di radiologia, dietista capo, fisioterapista capo, ortottico capo e capo dei servizi sanitari ausiliari è inquadrato nella settima qualifica funzionale ed al medesimo personale compete lo stipendio stabilito per il settimo livello retributivo nelle misure, con le decorrenze e gli scaglionamenti previsti per il medesimo livello. Di conseguenza i suddetti profili professionali sono ascritti alla settima qualifica funzionale.

7. Ai professori incaricati esterni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270, compete, a decorrere dal 1° gennaio 1988, lo stipendio annuo di L. 12.300.000. Gli aumenti annui lordi derivanti dal presente decreto, rispetto allo stipendio spettante al 31 dicembre 1985, di cui all'art. 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571, sono determinati in L. 943 500 dal 1° gennaio 1986, in L. 2.044.250 dal 1° gennaio 1987, compreso l'aumento relativo all'anno 1986, ed in L. 3.145.000 dal 1° gennaio 1988, ivi compresi gli aumenti relativi agli anni 1986 e 1987.

8. Per il periodo dal 1° gennaio 1986 al 31 ottobre 1987, ai ricercatori universitari confermati e ai ricercatori universitari non confermati (compresi i ricercatori astronomi e geofisici di cui all'art 39, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163), è attribuito, rispetto ai valori stipendiali annui di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571, un aumento, in ragione di anno, pari, rispettivamente, a L 3 210.000 e L. 2.700.000. Detti importi sono corrisposti in ragione del trenta per cento nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1986 e del sessantacinque per cento dal 1° gennaio al 31 ottobre 1987, ivi compresi gli aumenti relativi all'anno 1986 Dal 1° novembre 1987 per il predetto personale si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1987, n 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158, ed al medesimo personale compete il trattamento economico dalle medesime disposizioni stabilito.

9. Agli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento ed agli astronomi del ruolo ad esaurimento, di cui all'art. 45, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163, è attribuito l'aumento stipendiale previsto dal comma 8 per i ricercatori universitari confermati nelle misure, con le decorrenze e gli scaglionamenti nello stesso comma previsti.

10. I nuovi stipendi, compresi gli aumenti decorrenti dal 1° gennaio 1986 e dal 1° gennaio 1987, hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiata, sulla indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, comprese le ritenute in conto entrate Tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto, nonché sulla determinazione degli importi dovuti per indennità integrativa speciale.

### Art. 21.

*Retribuzione individuale di anzianità*

1. Il valore per classi e scatti in godimento al 31 dicembre 1986, con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di classe e scatto maturati al 31 dicembre 1986, costituisce la retribuzione individuale di anzianità. Tale ultima valutazione si effettua con riferimento ai valori delle classi e scatti in corso di maturazione previsti nel secondo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571. Costituisce, altresì, retribuzione individuale di anzianità il beneficio convenzionale in godimento di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571, ed il beneficio di cui al primo comma dell'art. 3 del medesimo decreto, limitatamente al personale paramedico non inquadrato in profilo professionale di settima qualifica funzionale. Di conseguenza, fino al 31 dicembre 1988, non opera la progressione per classi e scatti prevista dal decreto medesimo.

*2. In assenza di rinnovo contrattuale entro il 30 giugno 1989, che dovrà provvedere in materia di salario di anzianità, ovvero di una regolamentazione in sede intercompartimentale della stessa materia entro la medesima data, la retribuzione individuale di anzianità di cui al comma 1 verrà incrementata, con decorrenza dal 1° gennaio 1989, di una somma corrispondente al valore delle classi e degli scatti secondo il sistema previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571.*

*3. Al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 1986 i predetti importi competono in ragione del numero di mesi trascorsi dalla data di entrata in servizio al 31 dicembre 1988.*

*4. Nel caso di transito da una qualifica funzionale inferiore a quella superiore l'importo predetto compete in ragione dei mesi trascorsi nella qualifica di provenienza ed in quella di nuovo inquadramento, con riferimento al 31 dicembre 1988.*

5. Le classi o scatti maturati nel 1987, ed eventualmente corrisposti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, costituiscono retribuzione di anzianità per la parte di biennio fino al 31 dicembre 1986; la restante parte viene posta in detrazione degli aumenti contrattuali relativi al 1986.

Art. 22.

*Lavoro straordinario*

1. Il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro ed è consentito solo per esigenze eccezionali, imprevedibili e non programmabili.

2. Le ore di lavoro straordinario, a richiesta del dipendente, potranno essere compensate con ore libere o riposi giornalieri compensativi, da fruire nel mese successivo con modalità che tengano conto delle organizzazione ed esigenze delle amministrazioni.

3. Dal 31 dicembre 1987 la misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente dividendo per 156 i seguenti elementi retributivi:

*a)* stipendio tabellare base iniziale di livello mensile in vigore;

*b)* indennità integrativa speciale (I.I.S.) in godimento nel mese di dicembre dell'anno precedente;

*c)* rateo di tredicesima mensilità delle due precedenti voci.

4. La maggiorazione di cui sopra è pari al quindici per cento per lavoro straordinario diurno, al trenta per cento per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno ed al cinquanta per cento per quello prestato in orario notturno festivo.

5. In concomitanza con l'incremento della tariffa sarà proporzionalmente ridotto il numero delle ore di prestazione straordinarie al fine di contenerne la spesa complessiva ai livelli dell'anno precedente.

6. Compensi unitari in vigore più elevati rispetto a quelli derivanti dal meccanismo di cui sopra sono mantenuti sino al riassorbimento delle differenze.

Art. 23.

*Indennità di incentivazione e funzionalità*

1. È istituita una indennità annua lorda non pensionabile di incentivazione e funzionalità da corrispondere entro il mese di ottobre per il 1987 e successivamente nel mese di luglio di ciascun anno.

2. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta al personale non docente nelle seguenti misure:

| Livelli | 1987 | 1988* |
|---|---|---|
| 1 | 240.000 | 450.000 |
| 2 | 300.000 | 525.000 |
| 3 | 360.000 | 600.000 |
| 4 | 420.000 | 670.000 |
| 5 | 480.000 | 750.000 |
| 6 | 660.000 | 950.000 |
| 7 | 840.000 | 1.200.000 |
| 8 | 1.080.000 | 1.500.000 |

3. Ai ricercatori, agli assistenti e astronomi del ruolo ad esaurimento, nonchè agli incaricati esterni, l'indennità di cui sopra compete nella misura di L. 900.000 per il solo 1987.

Art. 24.

*Indennità di turno*

1. A decorrere dal 1° novembre 1987, al personale, le cui prestazioni di lavoro per la loro natura o per le obiettive esigenze di servizio risultino formalmente ed in via continuativa articolate in turni, compete una indennità di turno di lire duemilacinquecento e lire tremila rispettivamente per turni pomeridiani e per turni notturni e festivi.

Art. 25.

*Indennità di servizio meccanografico*

1. Con decorrenza dal 1° novembre 1987 al personale che sia adibito, con provvedimento formale, prevalentemente all'uso di attrezzature meccanografiche ed elettroniche, ivi compresi i direttori dei centri meccanografici ed elettronici, gli analisti ed i programmatori, nei limiti del contingente stabilito con provvedimento dell'organo competente, spetta una indennità giornaliera di lire milleduecento per le giornate di effettiva presenza.

Art. 26.

*Indennità di maneggio valori*

1. Dal 1° novembre 1987 al personale, che in forza di legge o di provvedimento formale, è addetto in via continuativa a servizi di cassa, che comportino maneggio di denaro o valori nelle forme ammesse a pagamento, compete una indennità mensile di lire ventiquattromila.

Art. 27

*Indennità di servizio notturno e festivo*

1. Con decorrenza dal 1° novembre 1987 al dipendente le cui prestazioni di lavoro ordinario inerenti a servizi di istituto, siano effettuate, anche a turno, nelle ore comprese tra le ore ventidue e le ore sei del giorno feriale successivo o in giorno festivo, compete una indennità oraria pari a lire millecinquecento.

2. Le predette indennità competono in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate e non sono cumulabili con i compensi per lavoro straordinario.

Art. 28.

*Fondo di incentivazione*

1. In attuazione dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, in ciascuna Università o istituzione universitaria è costituito un fondo di incentivazione, da utilizzare quale incentivo alle attività di istituto, finanziato con lo 0,80% del monte retribuzioni del personale di ciascuna Università nonchè, dal 1988, con il corrispettivo di 10 ore di lavoro straordinario annue pro-capite.

2. I piani, le metodologie ed i criteri mediante i quali si dà attuazione all'intervento incentivante, sono individuati dalle parti in sede di negoziazione decentrata.

3. Saranno predisposti progetti volti al recupero di ritardi operativi nonchè al conseguimento di più rapide risposte alle domande degli utenti.

4. I progetti indicano obiettivi, procedure, modalità e tempi di esecuzione, personale utilizzato, compensi complessivi ed unitari da corrispondere a risultato conseguito, modalità di determinazione individuale dei compensi.

5. Per la predisposizione di tali progetti sono costituiti nuclei tecnici anche con il compito di valutazione e verifica dei risultati dei progetti.

6. Il premio di produttività previsto è corrisposto a risultato accertato, sulla base dei tempi impiegati per la realizzazione del progetto obiettivo, degli incrementi effettivamente realizzati, delle quantità di recupero in termini di arretrato, nonchè dell'impegno individuale e collettivo, della partecipazione e della capacità di iniziativa del dipendente che ha partecipato al progetto.

7. Oltre a tali progetti di produttività sono previste iniziative volte a favorire quelle modifiche alla organizzazione del lavoro che mirino ad una più razionale utilizzazione del lavoro, ad una maggiore efficienza, ad una maggiore fruibilità dei servizi, mediante una maggiore apertura degli uffici

8. Al termine della realizzazione del primo ciclo di progetti la parte pubblica, d'intesa con le organizzazioni sindacali e le confederazioni maggiormente rappresentative, unitamente ad associazioni di utenti concordemente individuate, effettueranno un bilancio di verifica delle attività incentivanti svolte per evidenziare i risultati positivi o negativi ottenuti e gli eventuali ostacoli incontrati al fine di migliorare le sperimentazioni future di incentivo alla produttività e dare così piena attuazione allo spirito ed alla lettera delle intese intercompartimentali tendenti ad accrescere l'efficienza delle attività degli atenei.

Art. 29.

*Passaggi di qualifica*

1. Nei passaggi a qualifica di livello superiore, conseguiti con decorrenza successiva al 31 dicembre 1986, oltre al valore del livello di nuovo inquadramento, compete la retribuzione individuale di anzianità in godimento alla predetta data.

Art. 30.

*Trattamento di quiescenza*

1. Al personale destinatario del presente decreto che cessa dal servizio per raggiunti limiti di età o di servizio, ovvero per decesso o per inabilità permanente assoluta, i nuovi stipendi hanno effetto sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, negli importi effettivamente corrisposti alla data di cessazione dal servizio e nelle misure in vigore alla data del 1° gennaio 1987 e 1° gennaio 1988, con decorrenza dalla date medesime.

Art. 31.

*Conglobamento di quota dell'indennità integrativa speciale*

*1. Con decorrenza dal 30 giugno 1988 verrà conglobata nello stipendio iniziale del livello in godimento alla stessa data una quota di indennità integrativa speciale pari a L. 1.081.000 annue lorde.*

*2. Con la medesima decorrenza la misura dell'indennità integrativa speciale spettante al personale in servizio è ridotta di L. 1 081 600 annue lorde.*

*3. Nei confronti del personale cessato dal servizio con decorrenza successiva al 30 giugno 1988, la misura dell'indennità integrativa speciale spettante, ai sensi dell'art. 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, ai titolari di pensione diretta, è ridotta a cura della competente direzione provinciale del tesoro, dell'importo lordo mensile di L. 72.067. Detto importo, nel caso in cui l'indennità integrativa speciale è sospesa o non spetta, è portato in detrazione della pensione dovuta all'interessato.*

*4. Ai titolari di pensione di riversibilità aventi causa del personale collocato in quiescenza successivamente al 30 giugno 1988 o deceduto in attività di servizio a decorrere dalla stessa data, la riduzione dell'importo lordo mensile di L. 72.067 va operata in proporzione dell'aliquota di riversibilità della pensione spettante, osservando le stesse modalità di cui al comma 3. Se la pensione di riversibilità è attribuita a più compartecipi, la stessa riduzione va effettuata in proporzione alla quota assegnata a ciascun compartecipe.*

Art. 32.

*Acconti*

1. Ai fini della corresponsione dei benefici economici derivanti dall'applicazione del presente decreto, ivi compresi i ratei di classe o scatti in maturazione al 31 dicembre 1986, si applica l'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Art 33.

*Mobilità verticale*

*1. Il 50 per cento dei posti vacanti e disponibili nelle varie qualifiche e profili professionali alla data del 31 dicembre di ciascun anno, sono coperti mediante concorsi riservati al personale appartenente alla qualifica immediatamente inferiore della stessa area funzionale, in possesso di una anzianità di servizio di almeno tre anni se partecipa a concorsi fino alla sesta qualifica, ovvero di sei anni se partecipa a concorsi per posti di settima ed ottava qualifica.*

*2. Per la partecipazione ai concorsi riservati, il titolo di studio di cui i concorrenti dovranno essere in possesso è quello previsto dalle disposizioni contenute nell'art. 84, penultimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312.*

*3. Il 60 per cento del punteggio è attribuito alle prove di esame; il 40 per cento è attribuito ai titoli.*

*4. Sono valutabili i titoli di studio rispettivamente previsti per l'accesso ai singoli profili professionali dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 maggio 1983, nonchè le anzianità di servizio prestate presso le Università e le pubbliche amministrazioni, gli incarichi svolti nell'ambito di detti rapporti, le pubblicazioni scientifiche, gli attestati di qualificazione rilasciati a seguito di frequenza a corsi di formazione professionale organizzati dalle pubbliche amministrazioni.*

*5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai concorsi di accesso alla nona qualifica funzionale dell'area amministrativo-contabile ed alla I e II qualifica del ruolo speciale del personale tecnico, scientifico e delle biblioteche.*

Art. 34

1. All'onere di lire 149 miliardi derivante dall'applicazione del presente decreto per l'anno 1987, al netto delle somme dovute a titolo di anzianità ed ivi compreso l'onere relativo al 1986, si provvede, quanto a lire 140 miliardi e lire 9 miliardi, mediante corrispondente riduzione, rispettivamente, dello stanziamento iscritto ai capitoli 6868 e 6869 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario

2. All'onere di lire 96 miliardi derivante dall'applicazione del presente decreto per ciascuno degli anni 1988 e 1989, al netto delle somme dovute a titolo di anzianità, si provvede con utilizzo di quota parte della proiezione per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto sul capitolo 6868 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 35.

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1987

COSSIGA

GORIA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SANTUZ, *Ministro per la funzione pubblica*

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

AMATO, *Ministro del tesoro*

COLOMBO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

FORMICA, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1988, con esclusione dell'art. 12; dell'art. 19; dell'art 21, secondo, terzo e quarto comma; dell'art. 31 e dell'art 33, ai sensi della delibera della Sezione controllo Stato n. 1888 del 21 gennaio 1988*
*Atti di Governo, registro n. 71, foglio n. 16*

*Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1988, con riserva relativamente agli articoli 12; 19, 21, secondo, terzo e quarto comma; 31 e 33 ai sensi della delibera n. 58 Sezioni riunite E del 9 febbraio 1988*
*Atti di Governo, registro n. 72, foglio n. 7*

**CGIL SCUOLA - CISL UNIVERSITÀ - UIL SCUOLA - CISAPUNI**

CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI SCIOPERO DEL PERSONALE UNIVERSITARIO

Le segreterie nazionali della CGIL-Scuola, CISL-Università, UIL-Scuola e CISAPUNI, vista la legge n. 93 del 29 marzo 1983;

Preso atto che l'art. 11, quinto comma, pone a carico del Governo l'obbligo di «verificare come condizione per l'inizio delle procedure di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 12 che le organizzazioni sindacali abbiano adottato codici di autoregolamentazione del diritto di sciopero»;

Considerato che nel triennio 1° gennaio 1982-31 dicembre 1984 per il rinnovo contrattuale del settore universitario non hanno trovato applicazione proprio gli articoli 5, 6 (quinto comma) e 12;

Constatato che l'inapplicabilità delle procedure sottoposte alla condizione di cui al citato art. 11, fa venir meno anche la necessità che si realizzi la condizione in questione;

Considerata inoltre l'esigenza di una riflessione delle istanze competenti e di un chiarimento legislativo sia in ordine all'art. 26, ultimo comma, circa la disciplina dei professori di ruolo, sia in ordine alla previsione stessa di un regime speciale per tali figure, che investirebbe circa il 40% del numero complessivo di operatori universitari, con gravi inconvenienti di ordine funzionale;

Tenuto conto che un codice di autoregolamentazione davvero efficace deve essere ispirato a criteri di grande equità, condizione necessaria per avere largo consenso fra gli operatori ad esso vincolati;

Considerato che ogni principio di equità verrebbe completamente meno se, nei vari luoghi di lavoro delle università italiane (dipartimenti, istituti, laboratori, cliniche, ecc.) ove spesso i professori di ruolo sono più numerosi degli altri operatori universitari e tra l'altro investiti delle maggiori responsabilità, venisse applicato un codice di autoregolamentazione che imponesse regole di corretto comportamento solo a chi è in condizioni di minor responsabilità e di minore entità, lasciando totalmente liberi i più e più responsabili ai fini dell'esercizio del diritto di sciopero;

Tutto ciò premesso, le organizzazioni sindacali CGIL-Scuola, CISL-Università, UIL-Scuola e CISAPUNI si atterranno per le categorie comprese nell'accordo stesso in via provvisoria, fino al realizzarsi delle condizioni in premessa ai seguenti criteri.

1) nelle vertenze nazionali saranno scrupolosamente rispettate le norme sancite dall'art. 11, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della citata legge n. 93 del 29 marzo 1983;

2) tali criteri potranno subire due deroghe:

*a)* per esigenze di scioperi o azioni di lotta proclamati anche per i docenti di ruolo;

*b)* quando fossero in gioco i valori fondamentali delle libertà civili, politiche e sindacali e della democrazia nel nostro Paese.

Per quanto attiene l'individuazione dei servizi essenziali previsti dalla lettera *b)* del citato quinto comma, art. 11, le organizzazioni sindacali provvederanno in caso di proclamazione di scioperi d'intesa — per quanto possibile — con gli organi propri dell'autonomia universitaria, allo scopo di garantire comunque nei casi di emergenza la tutela della salute dei cittadini, la cura di animali e piante e la salvaguardia degli impianti.

---

**FEDERDIRIGENTI**
FUNZIONE PUBBLICA

CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE

*Premessa*

Lo sciopero è un diritto del lavoratore, sancito dalla Costituzione, e costituisce patrimonio inalienabile del movimento dei lavoratori.

La complessità della società moderna rende necessario peraltro coniugare le esigenze dei cittadini e degli utenti dei servizi, la sicurezza degli impianti tecnici e scientifici dei lavoratori, con la tutela e la salvaguardia del lavoro anche attraverso l'autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero che va collocata in un quadro comprendente sia i codici dell'autoregolamentazione sia l'impegno della

parte pubblica all'osservanza di corrette norme di condotta nelle procedure di risoluzione e attuazione degli accordi e nel sistema di relazioni sindacali; impegno della parte pubblica da definirsi in sede di accordo di comparto e da recepirsi nel relativo contratto.

1) *Area di applicazione.*

Il presente codice di autoregolamentazione impegna l'organizzazione sindacale firmataria a ogni livello, territoriale ed aziendale, e per ogni attività di lavoro dipendente esercitata nel comparto dell'università.

2) *Titolarità.*

Dopo la comunicazione, la cui titolarità compete agli organismi sindacali competenti per statuto ai rispettivi livelli territoriali, di intesa con la Federazione, le organizzazioni sindacali saranno disponibili per stabilire d'accordo con l'amministrazione l'elenco di attività il cui mantenimento è indispensabile per garantire la sicurezza delle persone e dei beni.

3) *Termini di preavviso.*

La proclamazione di sciopero avverrà con preavviso di quindici giorni, con l'indicazione delle relative modalità.

4) *Servizi essenziali.*

Sono considerati essenziali servizi e impianti del comparto la cui sospensione totale di attività possa comportare gravi pericoli per la sanità o la incolumità pubblica.

5) *Cause di sospensione e periodi di esclusione della proclamazione di sciopero.*

Le organizzazioni sindacali firmatarie non effettueranno proclamazioni di sospensioni del lavoro, e sospenderanno agitazioni già indette, nel caso del verificarsi di calamità nazionali o di avvenimenti di eccezionale e particolare gravità, per tutte le attività a questi avvenimenti connesse.

6) *Durata dello sciopero.*

Le sottoscritte organizzazioni sindacali si impegnano a che la durata della prima proclamazione di sciopero, in relazione all'insorgere di situazioni vertenziali, dopo aver espletato le procedure previste dalla legge n. 93/83 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 13/86, abbia durata non superiore alle 24 ore, ferma restando l'opportunità di estensione del tempo di sciopero nel caso di successive proclamazioni.

7) *Forme di lotta.*

Le sottoscritte organizzazioni sindacali si impegnano a non proclamare scioperi a modalità anomale.

8) *Continuità delle prestazioni.*

Negli scioperi di lunga durata le organizzazioni sindacali terranno nella dovuta attenzione le attività svolte in turno continuativo e il personale che, in ogni contingenza, deve garantire lo svolgimento delle suddette attività in condizioni di sicurezza.

---

## CISNAL
## CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE SULL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO NEL SETTORE DEL PUBBLICO IMPIEGO.

La CISNAL ritiene necessario che nel campo dei servizi pubblici essenziali siano espressamente formulate regole di comportamento intese a razionalizzare l'esercizio del diritto di sciopero, al fine di evitare che dall'autotutela collettiva degli interessi di lavoro possano discendere ingiustificati disagi e danni agli utenti ed ai cittadini in generale; regole tali da assicurare, comunque, la continuità delle prestazioni indispensabili in relazione ai servizi essenziali al fine di garantire il rispetto dei valori e dei diritti tutelati dalla Costituzione.

Con il presente codice di autoregolamentazione la CISNAL precisa che la necessità delineata nel precedente paragrafo inerisce essenzialmente all'esercizio del diritto di sciopero nei servizi riguardanti:

il funzionamento di tutte quelle prestazioni indispensabili ai servizi ritenuti essenziali nell'ambito del settore pubblico;

il funzionamento degli ospedali e ambulatori pubblici e delle strutture sanitarie e di ricovero private convenzionate;

le attività pubbliche antincendio e, in generale, di protezione civile, sia di vigilanza preventiva, sia di intervento;

la raccolta e lo smaltimento di rifiuti solidi;

la manutenzione ed esercizio di acquedotti e distribuzioni di acqua potabile;

il trasporto ferroviario, aereo, marittimo, di navigazione interna, urbano ed interurbano, pubblico o in regime di concessione nonché i relativi servizi ausiliari;

il funzionamento dei fari e dei segnalamenti costieri;

la manutenzione ed esercizi di impianti pubblici per la produzione e distribuzione di energia elettrica e nucleare e per la produzione e distribuzione di gas per uso domestico;

l'esercizio delle reti postali, telegrafiche, telefoniche, e radio telefoniche pubbliche;

i trasporti funebri e l'inumazione dei cadaveri;

il funzionamento dei servizi veterinari diretti alla profilassi delle malattie infettive e diffuse, nonché agli interventi contro le epidemie e le epizoozie.

La CISNAL si impegna a provvedere affinché il diritto di sciopero dei dipendenti addetti ai servizi pubblici essenziali che formano oggetto dell'elencazione di cui al precedente secondo paragrafo sia esercitato in base ai principi ed alle modalità indicate di seguito:

l'esercizio del diritto di sciopero non deve compromettere la sicurezza della popolazione, dei materiali e degli impianti nonché nei casi in cui le circostanze possano ricorrere, la salute e la incolumità delle persone;

l'effettuazione dello sciopero sarà preceduta da preavviso non inferiore a quindici giorni e sarà notificata all'Amministrazione, Ente o Azienda interessati con l'indicazione delle motivazioni dello sciopero nonché della durata e delle modalità dello stesso;

non saranno attuate forme di sciopero consistenti nell'astensione dal lavoro frazionata nel tempo (sciopero a singhiozzo) o nello spazio (sciopero a scacchiera) e forme di lotta costituite dalla permanenza nel posto di lavoro senza che ad essa segua l'adempimento normale e corretto della prestazione;

non saranno effettuati scioperi nei sette giorni precedenti e successivi alle festività di Capodanno, Pasqua, Ferragosto e Natale, nel corso delle campagne elettorali, in coincidenza di calamità pubbliche. In tali periodi i termini di cui ai paragrafi precedenti restano sospesi.

La CISNAL, pur in presenza del codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero, al fine sempre di salvaguardare i diritti costituzionali dei lavoratori e gli interessi dell'intera comunità, si impegna ad esperire, prima dell'esercizio dello sciopero proclamato secondo le modalità esposte, tentativi di conciliazione per il componimento delle divergenze che hanno dato luogo alla vertenza.

---

S.N.A.L.S. — CONF. S.A.L. — UNIVERSITÀ

## PRINCIPI GENERALI SULLA AUTOREGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI SCIOPERO

### Art. 1.

Per la proclamazione del diritto di sciopero sono abilitati e competenti i seguenti organismi:

a livello nazionale, la segreteria nazionale, sentito il comitato centrale;

a livello regionale, la segreteria regionale, sentito il consiglio regionale;

a livello provinciale, la segreteria provinciale, sentito il consiglio provinciale.

### Art. 2.

L'indizione del primo sciopero proclamato (con il relativo calendario) sarà preceduta da un preavviso di quindici giorni prima dell'effettuazione.

### Art. 3.

L'effettuazione dello sciopero avverrà in modo da non danneggiare la conservazione e la funzionalità degli impianti, nel rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati.

### Art. 4.

L'adozione di tali regole di comportamento si riferisce alle azioni sindacali collegate alle politiche di riforma, rivendicative e contrattuali. Il Sindacato si riserva pertanto la più ampia facoltà di iniziative quando fossero in gioco i valori fondamentali delle libertà civili e sindacali e della democrazia.

FEDERAZIONE C.I.S.A.L.-SCUOLA

CODICE DI AUTODISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO
(Art. 11 della legge n. 93/83)

LA C.I.S.A.L.-SCUOLA
SETTORE UNIVERSITÀ

Premesso

che ha partecipato alle trattative sia a livello tecnico che politico con la delegazione del Governo per la stipula dell'accordo sindacale riguardante il trattamento giuridico ed economico del personale dipendente dal comparto del personale delle Università da valere per il periodo dal 1985 al 1987 (art. 9 del D.P.R. n. 68 del 5 marzo 1986);

Preso atto

di quanto emerso negli incontri di trattativa di cui sopra circa i rapporti tra le parti stipulanti l'accordo e circa l'opportunità di formulare ora un codice di autodisciplina del diritto di sciopero ad integrazione di quello già depositato dalla Confederazione per l'accordo intercompartimentale;

Si impegna

con manifestazione autonoma di volontà perché il diritto di sciopero nel comparto scuola venga esercitato nel rispetto dei principi e delle modalità di seguito indicate:

1) la titolarità del diritto di proclamare, sospendere o revocare azioni di sciopero è riservata: per gli scioperi nazionali, alla Segreteria Generale CISAL-Scuola. Per gli scioperi regionali o provinciali rispettivamente alla Segreteria Regionale e Provinciale, d'intesa con la Segreteria Nazionale;

2) la proclamazione dello sciopero deve essere notificata con un preavviso di quindici giorni alla controparte e deve contenere la motivazione, la data, l'ora di inizio e la durata dello sciopero;

3) lo sciopero non può coincidere con lo svolgimento delle operazioni elettorali politiche ed amministrative nazionali e per l'elezioni del Parlamento europeo, nonché con avvenimenti di carattere eccezionale dovuti a calamità naturali, e deve comunque, garantire la continuità delle prestazioni indispensabili che dovranno essere individuate;

4) lo sciopero non può essere effettuato nei sette giorni precedenti e successivi alle festività di Capodanno, Pasqua, Ferragosto e Natale;

5) non sono ammessi scioperi a carattere intermittente nel tempo, nella stessa giornata di lavoro. La presenza del lavoratore in sciopero sul posto di lavoro è consentita, salve in ogni caso le sue responsabilità personali per la sicurezza degli impianti e delle strutture;

6) l'assemblea permanente è considerata ad ogni effetto azione di sciopero per chi vi partecipa;

7) tutto quanto riguarda gli scioperi nelle singole Università rientra nella competenza delle segreterie provinciali della CISAL-Scuola;

8) lo sciopero non può avere per i lavoratori altre conseguenze che la trattenuta sulla retribuzione pari alle ore o giornate di effettiva astensione dal lavoro.

---

CISAS

CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO NEL COMPARTO UNIVERSITÀ

*Capo I*

Art. 1.

Il diritto di sciopero, costituzionalmente tutelato, e che costituisce una libertà fondamentale di ciascun lavoratore, si esercita nei limiti e nel rispetto delle disposizioni contenute all'art. 11, comma 5, della legge n. 93/83

Art. 2.

Le organizzazioni sindacali si impegnano ad esercitare il diritto di sciopero secondo le modalità ed i limiti contenuti nelle disposizioni successive.

Art. 3.

Il presente codice non si applica — oltre che nei casi in cui fossero in gioco i valori fondamentali delle libertà civili e sindacali, della democrazia e della pace — nelle vertenze di carattere generale che interessano la generalità del mondo del lavoro.

Art. 4.

Si conferma il termine di preavviso di giorni quindici di cui all'art. 11, comma 5, lettera *g)* della legge n. 93. Nel periodo che intercorre fra il giorno della proclamazione e la data dell'azione collettiva di astensione dal lavoro, si attiveranno le procedure di cui alle disposizioni contenute nel capo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 13/86 ed a quelle più definite per lo specifico comparto.

Art. 5.

Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali che richiedono la resa dei servizi di soccorso, di assistenza, di ripristino delle condizioni di normalità.

Sono pertanto esclusi dagli scioperi i periodi interessati da interventi di vaste proporzioni richiedenti l'opera degli addetti ai vari servizi del comparto Sanità.

Per il personale del comparto Universitario sono altresì esclusi gli scioperi nei periodi compresi fra:

il 17 dicembre ed il 7 gennaio;

il 10 ed il 20 agosto;

le cinque giornate che precedono e seguono la Pasqua;

la settimana che precede e quella seguente la scadenza delle consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali, amministrative generali.

Art. 6.

Il concreto esplicarsi dell'esercizio del diritto di sciopero non può, infatti, essere finalizzato ad impedire l'esercizio di potestà politiche e amministrative degli organi istituzionali delle amministrazioni e enti di appartenenza.

*Capo II*

Art. 7.

La titolarità a dichiarare, sospendere, revocare gli scioperi è di competenza delle strutture confederali sindacali nazionali, regionali e provinciali, secondo le norme statutarie e regolamentari generale e per l'autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero, valido per le strutture sindacali della intera Confederazione.

Art. 8.

Durante il periodo compreso tra il giorno della proclamazione e la data di effettuazione dello sciopero dovranno essere attivate le procedure contenute nel titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 13/86 e nel codice di comparto, allegato al contratto, in ogni caso l'attivazione di tali procedure non interrompe i termini di preavviso dell'azione sindacale proclamata.

Art. 9.

Alla cittadinanza va data notizia all'atto stesso della proclamazione dello sciopero, divulgando anche per iscritto i motivi ed i contenuti dell'azione collettiva. La effettuazione di ogni azione di autotutela collettiva deve aver riguardo alla sicurezza dei cittadini, dei dipendenti, degli impianti e dei mezzi messi a disposizione della pubblica amministrazione

*Capo III*

Art. 10.

La salvaguardia dell'essenzialità dei servizi preposti alla garanzia dell'esercizio dei diritti soggettivi dei cittadini costituzionalmente garantiti, unitamente alla indispensabilità delle prestazioni comunque da mantenere, deve essere tutelata nell'escizio delle azioni di sciopero.

La CISAS-Comparto Università-Policlinico ritengono che nel comparto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, art. 6, sono da definirsi essenziali o di emergenza i seguenti servizi, garantiti limitatamente per interventi urgenti ed improcrastinabili:

personale che opera nei servizi di rianimazione;

personale che opera nei servizi di pronto soccorso;

personale che opera nelle divisioni e sezioni;

personale che opera nei centri di dialisi;

personale che opera nel servizio di psichiatria intra ed extra ospedaliero;

personale che opera nei servizi di radiologia e laboratorio di analisi e centri trasfusionali;

personale che opera nella sala parto;

personale che opera nei servizi di terapia intensiva;

personale che opera nel servizio autoambulanza;

personale che opera nel servizio centrali termiche;

personale che opera nel servizio di diagnostica oncologica.

Art. 11.

Il personale presente ai servizi essenziali richiamati nell'art. 10 non può essere superiore al 10% della media del personale in forza negli ultimi tre mesi nell'unità o reparti considerati e comunque si ritiene di dover assicurare per i malati, una presenza infermieristica per ogni turno di lavoro nei reparti e la guardia medica.

Art. 12.

Le organizzazioni sindacali si ritengono svincolate dal presente codice, fatte salve le norme di cui agli articoli 1, 4 e 10, per azioni di sciopero avverso il mancato rispetto di scadenze di legge, regolamentari o contrattuali ed in caso di eventuali comportamenti discriminatori nei confronti di qualcuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del protocollo di intesa 25 luglio 1986.

*Cisas-Comparto Università*
SAMBATARO

---

**USPPI**

CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE

*Premessa*

Lo sciopero è un diritto del lavoratore, sancito dalla Costituzione, e costituisce patrimonio inalienabile del movimento dei lavoratori.

La complessità della società moderna rende necessario peraltro coniugare le esigenze dei cittadini e degli utenti dei servizi, la sicurezza degli impianti tecnici e scientifici dei lavoratori, con la tutela e la salvaguardia del lavoro anche attraverso l'autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero, che va collocata in un quadro comprendente sia i codici dell'autoregolamentazione sia l'impegno della parte pubblica all'osservanza di corrette norme di condotta nelle procedure di risoluzione e attuazione degli accordi e nel sistema di relazioni sindacali; impegno della parte pubblica da definirsi in sede di accordo di comparto e da recepirsi nel relativo contratto.

1) *Area di applicazione.*

Il presente codice di autoregolamentazione impegna le organizzazioni sindacali firmatarie a ogni livello, territoriale e aziendale, e per ogni attività di lavoro dipendente esercitata nel comparto dell'Università.

2) *Titolarità.*

Dopo la comunicazione, la cui titolarità compete agli organismi sindacali competenti per statuto ai rispettivi livelli territoriali, le organizzazioni sindacali saranno disponibili per stabilire d'accordo con l'amministrazione l'elenco di attività il cui mantenimento è indispensabile per garantire la sicurezza delle persone e dei beni.

3) *Termini di preavviso.*

La proclamazione di sciopero avverrà con preavviso di quindici giorni, con l'indicazione delle relative modalità.

4) *Servizi essenziali.*

Sono considerati essenziali servizi e impianti del comparto la cui sospensione totale di attività possa comportare gravi pericoli per la sanità o la incolumità pubblica.

5) *Cause di sospensione e periodi di esclusione della proclamazione di sciopero.*

Le organizzazioni sindacali firmatarie non effettueranno proclamazioni di sospensioni del lavoro, e sospenderanno agitazioni già indette, nel caso del verificarsi di calamità nazionali o di avvenimenti di eccezionale e particolare gravità, per tutte le attività a questi avvenimenti connesse.

6) *Durata dello sciopero.*

Le sottoscritte organizzazioni sindacali si impegnano a che la durata della prima proclamazione di sciopero, in relazione all'insorgere di situazioni vertenziali, dopo aver espletato le procedure previste dalla legge n. 93/83 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 13/86, abbia durata non superiore alle 24 ore, ferma restando l'opportunità di estensione del tempo di sciopero nel caso di successive proclamazioni.

7) *Forme di lotta.*

Le sottoscritte organizzazioni sindacali si impegnano a non proclamare scioperi a modalità anomale.

8) *Continuità delle prestazioni.*

Negli scioperi di lunga durata le organizzazioni sindacali terranno nella dovuta attenzione le attività in turno continuativo e il personale che, in ogni contingenza, deve garantire lo svolgimento delle suddette attività in condizioni di sicurezza.

*USPPI*

---

NOTE

AVVERTENZE:

Gli articoli e le parti di essi stampati in carattere corsivo sono quelli che, in un primo tempo non ammessi al visto della Corte dei conti, sono stati successivamente ammessi al visto con riserva dalla Corte medesima e conseguentemente registrati.

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Nota all'art. 1, comma 1:*

Si trascrive il testo del comma 1 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 «Determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva, di cui all'art. 5 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93» (*Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 66 del 20 marzo 1986):

«Art. 9 *(Comparto del personale delle Università).* — 1. Il comparto di contrattazione collettiva del personale delle Università comprende:

il personale delle Università e delle istituzioni universitarie;

il personale delle opere universitarie delle regioni a statuto speciale fino al loro definitivo trasferimento alle regioni medesime».

La legge 29 marzo 1983, n. 93, sopracitata, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 6 aprile 1983, è stata modificata dalla legge 8 agosto 1985, n. 426, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1985.

*Nota all'art. 1, comma 3:*

Il testo del D.L. 2 marzo 1987, n. 57, coordinato con la legge di conversione 22 aprile 1987, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per i ricercatori universitari e per l'attuazione del disposto di cui all'art. 29, comma 2, della legge 29 gennaio 1986, n. 23, nonché in materia di conferimento di supplenze al personale non docente della scuola» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 dell'11 maggio 1987.

Il testo della legge 29 gennaio 1986, n. 23, sopracitata, recante «Norme sul personale tecnico ed amministrativo delle Università» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 1986.

*Nota all'art. 2, comma 1:*

Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, contenente «Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativa al triennio 1985-87» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 3 febbraio 1986.

*Nota all'art. 6, comma 1:*

Gli estremi della legge 29 marzo 1986, n. 23, sono riportati in nota all'art. 1, comma 3.

*Nota all'art. 8, comma 1:*

Gli estremi della legge 29 marzo 1986, n. 23, sono riportati in nota all'art. 1, comma 3. Il testo del relativo art. 2 è il seguente:

«Art. 2 *(Articolazione sperimentale dell'orario di lavoro).* — In via sperimentale, per i servizi aperti al pubblico ed agli studenti, per quelli di elaborazione automatizzata dei dati, nei quali la lavorazione a ciclo continuo sia imposta da una razionale ed ottimale utilizzazione degli impianti, e per gli altri servizi connessi a specifiche esigenze funzionali della didattica e della ricerca, il consiglio di amministrazione delle Università e degli istituti di istruzione universitaria, acquisito il parere degli organi accademici interessati e previo accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, può istituire turni di servizio, anche festivi, che consentano di distribuire il lavoro nelle ore antimeridiane, pomeridiane e notturne, nel rispetto delle connesse indennità stabilite con le procedure previste dalla legge 29 marzo 1983, n. 93».

*Nota all'art. 11, comma 2:*

Si trascrive il testo dell'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, i cui estremi sono riportati in nota all'art. 1, comma 3:

«Art. 6 *(Accordi sindacali per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo).* — Per gli accordi riguardanti i dipendenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, la delegazione è composta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

La delegazione è integrata dai Ministri competenti in relazione alle amministrazioni comprese nei comparti.

I Ministri, anche in ordine alle disposizioni degli articoli seguenti, possono delegare sottosegretari in base alle norme vigenti.

La delegazione sindacale è composta dai rapresentanti delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per ogni singolo comparto e delle confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale.

Le delegazioni, che iniziano le trattative almeno otto mesi prima della scadenza dei precedenti accordi, debbono formulare una ipotesi di accordo entro quattro mesi dall'inizio delle trattative.

Nel corso delle trattative la delegazione governativa riferisce al Consiglio dei Ministri.

Le organizzazioni sindacali dissenzienti dall'ipotesi di accordo o che dichiarino di non partecipare alle trattative possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri che compongono la delegazione le loro osservazioni.

Il Consiglio dei Ministri, entro il termine di trenta giorni dalla formulazione dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilità finanziarie come determinate dal successivo art. 15, esaminate anche le osservazioni di cui al comma precedente, ne autorizza la sottoscrizione; in caso di determinazione negativa le parti devono formulare entro il termine di sessanta giorni una nuova ipotesi di accordo, sulla quale delibera nuovamente il Consiglio dei Ministri.

Entro il termine di sessanta giorni dalla sottoscrizione dell'accordo, con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei Ministri, sono recepite ed emanate le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo».

*Nota all'art. 13, comma 1:*

Si trascrive il testo degli articoli 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, i cui estremi sono riportati in nota all'art. 2, comma 1:

«Art. 18 *(Informazione).* — 1. Le amministrazioni pubbliche, salva la continuità dell'azione amministrativa, assicurano una preventiva, costante e tempestiva informazione — evidenziando le specificazioni più adeguate agli obiettivi da conseguire — alle organizzazioni sindacali con particolare riferimento agli atti ed ai provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro, la politica degli organici, il funzionamento dei servizi, le innovazioni tecnologiche; costante e tempestiva per i programmi e gli investimenti. L'informazione concerne anche atti o provvedimenti relativi ad altre materie non soggette a contrattazione, dai quali comunque derivino conseguenze riguardanti il personale e l'organizzazione del lavoro.

2. In particolare, saranno attuati incontri periodici per la verifica delle modalità e dei tempi di applicazione delle intese contrattuali con particolare riferimento alla programmazione del lavoro e degli orari, ai piani di produttività, ai criteri di incentivazione, al funzionamento e all'efficacia dei servizi in relazione all'utenza.

3. L'informazione, a seconda dei diversi suoi soggetti, è rivolta alle organizzazioni sindacali territoriali — con particolare riferimento all'organizzazione dei servizi — e a quelle di categoria stipulanti gli accordi collettivi di cui alla legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93. Ulteriori modalità attuative saranno determinate dagli accordi di comparto e decentrati».

«Art. 20 *(Diritti di informazione sull'introduzione di sistemi informativi a base informatica).* — 1. In occasione di interventi di progettazione di nuovi sistemi informativi a base informatica o di modifica dei sistemi preesistenti, le organizzazioni sindacali saranno informate sulle caratteristiche generali dei sistemi stessi, si da essere poste in condizione di valutare con congruo anticipo quegli aspetti che possono determinare vincoli all'occupazione, alle funzioni ed ai ruoli nell'organizzazione, all'ambiente e qualità del lavoro, formulando osservazioni e proposte. A tal fine potranno essere costituiti gruppi misti di lavoro con funzioni consultive.

2. In armonia con quanto disposto dai commi 1 e 2 dell'art. 24 della legge-quadro 29 marzo 1983, n. 93, nei casi in cui il sistema installato consenta la possibile raccolta e l'utilizzo di dati sulla quantità e qualità delle prestazioni lavorative dei singoli operatori, le amministrazioni garantiranno, sentite le organizzazioni sindacali, un adeguato sistema di tutela e di garanzia della riservatezza della sfera personale del lavoratore.

3. Al lavoratore viene comunque garantito il diritto, in caso di contestazione, di conoscere le qualità e l'uso dei propri dati personali raccolti e, con l'eventuale assistenza delle organizzazioni sindacali, il diritto di integrazione e rettifica. Eventuali problemi in ordine all'applicazione di tale norma saranno oggetto di verifica ai diversi livelli contrattuali per gli opportuni adeguamenti.

4. Sarà data attuazione all'art. 27, punto 9, della legge-quadro 29 marzo 1983, n. 93, in ordine alla pianificazione delle risorse per l'informatica nella pubblica amministrazione, fornendo alle confederazioni sindacali le relative informazioni».

*Note all'art. 18, comma 1:*

— Si trascrive il testo dell'art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93, i cui estremi sono riportati in nota all'art. 1, comma 1:

«Art. 12 *(Accordi sindacali intercompartimentali).* — Fermo restando quanto disposto dal precedente art. 2, al fine di pervenire alla omogeneizzazione delle posizioni giuridiche dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, sono disciplinate mediante accordo unico per tutti i comparti specifiche materie concordate tra le parti. In

particolare: le aspettative, i congedi e i permessi, ivi compresi quelli per malattia e maternità, le ferie, il regime retributivo di attività per qualifiche funzionali uguali o assimilate, i criteri per i trasferimenti e la mobilità, i trattamenti di missione e di trasferimento nonché i criteri per la eventuale concessione di particolari trattamenti economici integrativi, rigorosamente collegati a specifici requisiti e contenuti delle prestazioni di lavoro.

La delegazione della pubblica amministrazione per la contrattazione relativa all'accordo intercompartimentale è composta dal presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da un rappresentante per ogni regione designato dalle stesse, da cinque rappresentanti delle associazioni di enti locali territoriali e da cinque rappresentanti degli enti pubblici non economici designati secondo quanto disposto dall'art 7.

La delegazione delle organizzazioni sindacali è composta da tre rappresentanti per ogni confederazione maggiormente rappresentativa su base nazionale.

Si applicano le regole procedimentali di cui al precedente art. 6 e di cui all'ultimo comma dei precedenti articoli 8 e 10».

— Si trascrive il testo dell'art. 96 della legge 11 luglio 1980, n. 312, recante «Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato» pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 12 luglio 1980:

«Art. 96 *(Aspettative sindacali)*. — Il numero delle aspettative sindacali da concedere ai sensi e nei limiti degli articoli 45 e 46 della legge 18 marzo 1968, n. 249, ai dipendenti di cui al presente titolo che ricoprono cariche elettive in seno alle proprie organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, è stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite le organizzazioni sindacali interessate».

*Note all'art. 18, comma 2:*

— Si trascrive il testo degli articoli 45, 46 e 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente «Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali» (*Gazzetta Ufficiale* 30 marzo 1968, n. 83):

«Art. 45. — I dipendenti civili delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, che ricoprono cariche elettive in seno alle proprie organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative sono, a domanda da presentare tramite la competente organizzazione, collocati in aspettativa per motivi sindacali.

Il numero globale dei dipendenti da collocare in aspettativa è fissato in rapporto di una unità per ogni 5.000 dipendenti in attività di servizio. Il conteggio per l'assegnazione delle unità da collocare in aspettativa è effettuato globalmente per le amministrazioni dello Stato e per la scuola e singolarmente per ciascuna azienda autonoma.

Alla ripartizione tra le varie organizzazioni sindacali, in relazione alla rappresentatività delle medesime, provvede, entro il primo trimestre di ogni triennio, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentite le organizzazioni interessate».

«Art. 46. — Al personale collocato in aspettativa ai sensi del precedente art. 45 sono corrisposti, a carico dell'amministrazione da cui dipende, tutti gli assegni spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni, nella qualifica o categoria o classe di appartenenza, escluse soltanto le indennità che retribuiscono il lavoro straordinario o servizi e funzioni di natura speciale in relazione alle prestazioni effettivamente rese.

Dagli assegni predetti sono detratti, in base ad apposita dichiarazione rilasciata dall'interessato, quelli eventualmente percepiti a carico delle organizzazioni sindacali a titolo di retribuzione, escluse la indennità per rimborso spese.

I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a tutti gli effetti, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario.

L'aspettativa ha termine con la cessazione, per qualsiasi causa, del mandato sindacale».

«Art. 47. — I dipendenti civili delle amministrazioni di cui al precedente art. 45 che siano componenti degli organi collegiali statutari delle varie organizzazioni sindacali del personale civile dello Stato e che non siano collocati in aspettativa per motivi sindacali sono, a richiesta della rispettiva organizzazione, autorizzati, salvo che vi ostino eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, ad assentarsi dall'ufficio, stabilimento o scuola per il tempo necessario per presenziare alle riunioni dell'organo collegiale o per l'espletamento della normale attività sindacale.

In ciascuna provincia e per ciascuna organizzazione sindacale, l'autorizzazione è concessa per tre dipendenti per Ministero, azienda autonoma od ordine scolastico e per una durata media non superiore a tre giorni al mese. A tal fine non si computano le assenze dal servizio per la partecipazione a congressi e convegni nazionali ovvero per la partecipazione a trattative sindacali su convocazione dell'amministrazione. Ove ricorrano particolari esigenze delle organizzazioni, le amministrazioni possono eccezionalmente autorizzare assenze oltre i limiti predetti».

— Il testo dell'art. 8 della legge 17 novembre 1978, n. 715, recante «Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica concernente la corresponsione di miglioramenti economici ai dipendenti dello Stato» (*Gazzetta Ufficiale* n. 325 del 21 novembre 1978), è il seguente:

«Art. 8. — Per i permessi sindacali retribuiti di cui all'art. 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249, è consentito il cumulo delle giornate di permesso relative ad amministrazioni operanti nella stessa provincia. In tale ipotesi i nominativi dei beneficiari dovranno essere segnalati, oltreché ai Ministeri interessati, anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e la designazione avrà durata annuale, salva la possibilità di sostituzione per i casi di decadenza dall'incarico sindacale elettivo ovvero di impedimento per cause di forza maggiore.

I permessi sindacali retribuiti sono concessi alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale».

*Nota all'art. 19, comma 2:*

Il D.L.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804, concernente «Riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e di assistenza sociale» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 29 agosto 1947.

*Nota all'art. 20, comma 2:*

I valori stipendiali di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571, concernente «Norme risultanti dalla disciplina prevista dagli accordi del 27 aprile 1984 e del 27 giugno 1984 per il personale non docente delle Università e di analoghe istituzioni» (*Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 17 settembre 1984), erano i seguenti:

| | |
|---|---|
| prima qualifica funzionale | L. 3.300.000 |
| seconda qualifica funzionale | » 3.600.000 |
| terza qualifica funzionale | » 3.900.000 |
| quarta qualifica funzionale | » 4.500.000 |
| quinta qualifica funzionale | » 5.100.000 |
| sesta qualifica funzionale | » 5.700.000 |
| settima qualifica funzionale | » 6.400.000 |
| ottava qualifica funzionale | » 7.700.000 |

Il testo integrale del predetto art. 2 è riportato alla nota all'art. 21.

*Note all'art. 20, comma 7:*

— Si trascrive il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270, concernente «Corresponsione di miglioramenti economici al personale delle Università, degli istituti di istruzione universitaria, degli osservatori astronomici, astrofisici, vulcanologi e Vesuviano» (*Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 5 giugno 1981):

«Art. 5. — A decorrere dal 1° febbraio 1981, lo stipendio annuo lordo iniziale per gli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento e per i professori universitari incaricati esterni è fissato in L. 5.940.000.

Si applicano, ai fini della progressione economica, le disposizioni di cui al precedente art. 1.

Per la valutazione dell'anzianità di servizio maturata fino alla data del 31 gennaio 1981, si considerano, per gli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento, oltre agli anni di servizio effettivamente prestati nel ruolo di appartenenza, anche quelli riconosciuti ai sensi e per gli effetti degli ordinamenti preesistenti all'entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, e per i professori incaricati esterni, gli anni di servizio effettivamente prestati in tale posizione. A tali fini si trascurano le frazioni di mese inferiori ai 15 giorni.

Per la determinazione dello stipendio spettante dal 1° febbraio 1981, valgono le disposizioni di cui al precedente art. 4».

— Si trascrive il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 19 luglio 1984, n. 571, i cui estremi sono riportati in nota al comma 2 del presente articolo:

«Art. 4. — A decorrere dal 1° gennaio 1983, ai ricercatori non confermati compete lo stipendio annuo lordo iniziale di L. 7.700.000; tale stipendio si incrementa per scatti biennali di importo fisso, in ragione d'anno, di L. 192.500.

Dalla stessa data, ai ricercatori confermati compete lo stipendio annuo lordo iniziale di L. 7.700.000 incrementato dello scatto di L. 192.500 maturato nel triennio antecedente alla conferma e ulteriormente maggiorato del 16 per cento. La progressione economica si sviluppa in sette classi biennali di stipendio del 6 per cento, computato sullo stipendio come sopra determinato, ed in successivi scatti biennali del 2,50 per cento, computati sull'ultima classe di stipendio.

Con la stessa decorrenza del 1° gennaio 1983, al personale di cui al punto *b)* del primo comma del precedente art. 1 compete il trattamento economico attribuito ai ricercatori confermati dal secondo comma del presente articolo».

*Note all'art. 20, comma 8:*

— Si trascrive il testo dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163, concernente «Riordinamento degli osservatori astronomici, astrofisici e Vesuviano» (*Gazzetta Ufficiale* - suppl. ord. - n. 105 del 17 aprile 1982):

«Art. 39 *(Trattamento economico e incompatibilità)*. — Al personale di ricerca ordinario, straordinario e associato contemplato nel presente decreto sono attribuiti il trattamento e la progressione economica e il trattamento di quiescenza e previdenza previsti per il regime a tempo pieno rispettivamente dei professori universitari straordinari e ordinari e dei professori associati, compreso l'analogo sistema di riconoscimento dei servizi.

Ad esso si applica la vigente normativa sulle incompatibilità dei professori universitari a tempo pieno.

Nei casi di trasferimento previsti dai precedenti articoli 19 e 38, gli interessati conservano, nel nuovo ruolo, l'intera anzianità maturata nel ruolo di provenienza.

Ai ricercatori astronomi e geofisici sono attribuiti il trattamento e la progressione economica e il trattamento di quiescenza e previdenza dei ricercatori universitari con osservanza delle incompatibilità previste per i ricercatori medesimi dalle disposizioni in materia.

Il personale di cui al presente articolo è collocato a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età».

— Il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571, è riportato in nota al comma 7 del presente articolo.

— Gli estremi del D.L. 2 marzo 1987, n. 57 e della legge di conversione 22 aprile 1987, n. 158, sono riportati in nota all'art. 1, comma 3.

*Nota all'art. 20, comma 9:*

Si trascrive il testo del terzo comma dell'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163, i cui estremi sono riportati in nota al precedente comma 8:

«In mancanza degli inquadramenti previsti nel precedente comma gli astronomi, i ricercatori e i tecnici laureati degli osservatori sono mantenuti nei rispettivi ruoli che sono trasformati in ruoli ad esaurimento, conservando lo stato giuridico ed il trattamento economico spettante al personale appartenente ai predetti ruoli. In corrispondenza al numero dei posti occupati dal personale dei predetti ruoli ad esaurimento, sono da ritenere indisponibili, ai fini dei concorsi, altrettanti posti dei ruoli previsti nei precedenti articoli 17 e 36».

*Nota all'art. 20, comma 10:*

Il decreto del Presidente della Repubblica 1° gennaio 1987, n. 3, approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (*Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 25 gennaio 1957). Si trascrive l'art. 82 del predetto testo unico:

«Art. 82 *(Assegno alimentare)*. — All'impiegato sospeso è concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia».

*Nota all'art. 21, commi 1 e 2:*

Si trascrivono gli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571, i cui estremi sono riportati in nota all'art. 20, comma 2:

«Art. 2. — A decorrere dal 1° gennaio 1983, al personale di cui al primo comma, punto *a)*, del precedente art. 1 competono i seguenti stipendi lordi annui iniziali:

| | |
|---|---|
| prima qualifica funzionale | L. 3.300.000 |
| seconda qualifica funzionale | » 3.600.000 |
| terza qualifica funzionale | » 3.900.000 |
| quarta qualifica funzionale | » 4.500.000 |
| quinta qualifica funzionale | » 5.100.000 |
| sesta qualifica funzionale | » 5.700.000 |
| settima qualifica funzionale | » 6.400.000 |
| ottava qualifica funzionale | » 7.700.000 |

La progressione economica si sviluppa in otto classi biennali di stipendio di importo fisso in ragione d'anno, e in successivi scatti biennali, pure di importo fisso in ragione d'anno, nelle seguenti misure:

| Livelli | Classi | Scatti |
|---|---|---|
| 1 | L. 192.000 | L. 120.900 |
| 2 | » 216.000 | » 133.200 |
| 3 | » 252.000 | » 147.900 |
| 4 | » 272.000 | » 166.900 |
| 5 | » 305.280 | » 188.556 |
| 6 | » 345.600 | » 211.620 |
| 7 | » 403.200 | » 240.640 |
| 8 | » 475.200 | » 287.540 |

La determinazione del nuovo stipendio spettante al singolo dipendente è effettuata sulla base delle classi o degli scatti alla data del 31 dicembre 1982. Per tutto il personale inquadrato nella settima e nell'ottava qualifica funzionale si calcola anche, quale elemento professionale non riassorbibile e temporizzabile, la maggiorazione prevista, rispettivamente, in L. 403.200 ed in L. 475.200 dall'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270. Nei confronti del personale che non abbia ancora beneficiato di tale maggiorazione o che ne abbia beneficiato parzialmente, anche per effetto di riassorbimento in successivi miglioramenti economici, la maggiorazione stessa va, rispettivamente, computata per intero o integrata, con decorrenza dal 1° febbraio 1981 per il personale inquadrato nelle predette qualifiche alla stessa data, o dalla data del passaggio o dell'assunzione per il personale inquadrato successivamente nelle qualifiche medesime.

Ai fini perequativi, in aggiunta alle classi o agli scatti del nuovo stipendio, è attribuito, in ragione d'anno, un beneficio convenzionale dell'importo di L. 295.800 al personale appartenente alla terza qualifica funzionale e dell'importo di L. 345.600, di L. 806.400 e di L. 950.400, rispettivamente, al personale appartenente alla sesta, alla settima e all'ottava qualifica funzionale che abbia già maturato o che maturi nel periodo di vigenza contrattuale tre anni di anzianità nella qualifica».

«Art. 3. — A decorrere dal 1° gennaio 1983, al personale paramedico di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270, compreso quello assunto dopo il 1° febbraio 1981, compete lo stipendio annuo lordo iniziale di L. 5.700.000, aumentato di L. 345.600. La progressione economica si articola in otto classi biennali di stipendio di importo fisso, in ragione d'anno, pari ciascuna a L. 373.248 e in successivi scatti biennali, pure di importo fisso, in ragione d'anno di L. 225.790.

In aggiunta alle classi o agli scatti del nuovo stipendio, al personale di cui al comma precedente che abbia già maturato o che maturi nel periodo di vigenza contrattuale tre anni di anzianità nella qualifica è attribuito il beneficio convenzionale di L. 345.600 previsto dal quarto comma del precedente art. 2 per il personale della sesta qualifica funzionale».

*Nota all'art. 28, comma 1:*

Si trascrive il testo dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, i cui estremi sono riportati in nota all'art. 2, comma 1:

«Art. 14 *(Fondo di incentivazione).* — 1. Allo scopo di promuovere una più razionale ed efficace utilizzazione del lavoro e di favorire i necessari processi di innovazione e di riorganizzazione dei servizi — anche in relazione a progetti finalizzati al recupero di efficienza e qualità delle prestazioni — al fine altresì di realizzare una maggiore fruibilità dei servizi in favore dei cittadini utenti, si costituirà per ciascun comparto un fondo di incentivazione che sarà alimentato con una quota, a carico del bilancio dello Stato e aggiuntiva rispetto agli ammontari definiti nel successivo art. 15, dello 0,80 per cento del monte salari relativo a ciascun ente, da iscrivere annualmente a decorrere dall'esercizio finanziario 1987 nei bilanci dei singoli enti e con eventuali quote di lavoro straordinario e di altre eventuali indennità da definire negli accordi di comparto.

2. Tale fondo, da gestire in sede di contrattazione decentrata, a norma degli articoli 11 e 14 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, sulla base di criteri stabiliti nell'accordo di comparto, dovrà concorrere a finanziare gli oneri derivanti da processi di mobilità e turnazione, nonché riconoscimenti retributivi conseguenti alla realizzazione di progetti speciali di produttività e a incrementi di efficienza».

*Nota all'art. 31, comma 3:*

L'art. 2 della legge 27 maggio 1952, n. 324, concernente «Miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza» (*Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 5 giugno 1959), reca norme sulla corresponsione dell'indennità integrativa speciale ai titolari di pensioni ordinarie o di assegni vitalizi, sia normali che privilegiati, a carico dello Stato e di taluni fondi e enti.

*Nota all'art. 32:*

Si trascrive il testo dell'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, i cui estremi sono riportati in nota all'art. 18, comma 1:

«Art. 172 *(Disposizioni per la sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico).* — Gli uffici che liquidano gli stipendi sono autorizzati a provvedere al pagamento dei nuovi trattamenti economici, in via provvisoria e fino al perfezionamento dei provvedimenti formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli, sulla base dei dati in possesso o delle comunicazioni degli uffici presso cui presta servizio il personale interessato relative agli elementi necessari per la determinazione del trattamento stesso».

*Nota all'art. 33, comma 2:*

Si trascrive il testo dell'intero art. 84 della legge 11 luglio 1980, n. 320, i cui estremi sono riportati in nota all'art. 18, comma 1:

«Art. 84 *(Accesso alle qualifiche funzionali e di livello).* — Alle qualifiche dei singoli livelli funzionali si accede per concorsi pubblici che saranno svolti ogni anno in unica tornata nel semestre maggio-ottobre.

Con apposito regolamento da emanarsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro sarà stabilita la composizione delle commissioni esaminatrici e saranno fissate le prove d'esame, e tutte le modalità necessarie per lo svolgimento dei concorsi.

Ai concorsi pubblici potrà partecipare il personale della qualifica immediatamente inferiore in servizio da almeno 5 anni senza demerito, indipendentemente dal possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica superiore, salvo che questo non sia specificatamente richiesto da norme di carattere generale, per il particolare tipo di attività tecnica specialistica o professionale.

Nel concorso pubblico di accesso alle qualifiche saranno previste riserve di posti per i candidati provenienti dal livello immediatamente inferiore. L'entità di tali riserve sarà stabilita, sentita la commissione di cui al precedente art. 80, all'atto della determinazione delle declaratorie e dei profili di cui allo stesso articolo.

Potranno fruire delle riserve di cui al precedente comma i candidati interni che abbiano una anzianità di cinque anni, maturata nella qualifica immediatamente inferiore a quella a cui si concorre, ed il titolo di studio richiesto ai candidati esterni per l'accesso alla stessa qualifica inferiore.

Nel primo quinquennio decorrente dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento è considerata equipollente all'anzianità di qualifica quella maturata nella carriera di provenienza».

*Nota all'art. 33, comma 4:*

Il testo del D.M. 20 maggio 1983, contenente: «Normativa concorsuale del personale non docente delle Università in relazione ai profili professionali indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 26 luglio 1983.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981 contenente «Declaratoria delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale non docente delle Università», sopracitato, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 340 dell'11 dicembre 1981.

87G0625

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1987, n. 568.

**Recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale per il personale del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 per il triennio 1985-87.**

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 agosto 1987 (registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 1987 Presidenza, registro n. 11, foglio n. 9), con il quale l'on. Giorgio Santuz, Ministro senza portafoglio, incaricato per la funzione pubblica, è stata conferita, tra l'altro, la delega per l'esercizio delle funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, recante disposizioni, valevoli per tutti i comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego, risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, emanata ai sensi dell'art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, che ha istituito il comparto di contrattazione collettiva per il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, ai sensi dell'art. 5 della legge 29 marzo 1983, n. 93;

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70, recante disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici non economici e del rapporto di lavoro del personale dipendente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1986, n. 935, recante disposizioni in ordine alle qualifiche funzionali, ai profili professionali ed ai criteri concernenti l'attuazione del principio di inquadramento per profili professionali del personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, recante il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, recante disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 8 marzo 1985, n. 72, concernente l'adeguamento provvisorio della disciplina dei dirigenti del parastato a quello dei dirigenti delle amministrazioni statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 910, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987);

Visto l'art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468, in materia di oneri a carico dei bilanci degli enti del settore pubblico allargato;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1987, n. 355;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 settembre 1987, ai sensi del combinato disposto di cui al comma 2 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, ed all'ottavo comma dell'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, con la quale (respinte o ritenute inammissibili le osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali dissenzienti o che abbiano dichiarato di non partecipare alle trattative) è stata autorizzata, previa verifica delle compatibilità finanziarie, la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo per il triennio 1985-87 riguardante il personale del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, raggiunto in data 8 settembre 1987 fra la delegazione di parte pubblica, composta come previsto dal citato art. 7 e le Confederazioni sindacali C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L., C.I.D.A., C.I.S.N.A.L., C.I.S.A.L., C.I.S.A.S., C.O.N.F.S.A.L., U.S.P.P.I., C.O.F.E.D.I.R. e le organizzazioni sindacali di categoria ad esse aderenti e l'A.N.P.R.I.-E.P.R. (per quest'ultima con riserva dell'esito finale del giudizio pendente);

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 settembre 1987, ai sensi dell'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ai fini dell'approvazione della citata ipotesi di accordo nonché del recepimento e dell'emanazione delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale per il personale del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, per il triennio 1985-87;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto:

## *Titolo I*

## DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1.
### *Campo di applicazione e durata*

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano al personale degli enti e delle istituzioni di ricerca e sperimentazione di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, il cui trattamento è, in atto, disciplinato attraverso accordi di lavoro. Resta escluso il personale dirigente disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, il personale dirigente di cui alla legge 8 marzo 1985, n. 72, nonché i dirigenti di ricerca dell'Istituto superiore di sanità, i direttori, i direttori di sezione degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria e talassografica, i direttori delle stazioni sperimentali per le industrie.

2. Gli effetti giuridici del presente decreto, concernente il triennio 1° gennaio 1985-31 dicembre 1987, decorrono dal 1° gennaio 1985, mentre gli effetti economici decorrono dal 1° gennaio 1986 e si protraggono fino al 30 giugno 1988.

3. Sono fatte salve le diverse decorrenze previste nei successivi articoli per particolari istituti contrattuali.

### Art. 2.
### *Norme di garanzia per l'applicazione del contratto*

1. La corretta, omogenea e tempestiva applicazione del presente decreto è assicurata dal Dipartimento della funzione pubblica nell'esercizio dei suoi compiti di indirizzo e coordinamento in materia di pubblico impiego di cui all'art. 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

2. Nello svolgimento dei suddetti compiti il Dipartimento della funzione pubblica farà ricorso all'intervento delle delegazioni trattanti nel rispetto della previsione di cui all'art. 21, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13.

## *Titolo II*

## ACCORDI DECENTRATI

### Art. 3.
### *Livelli di contrattazione*

1. Nell'ambito di cui all'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93, della disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, e di quella del presente decreto, sono consentiti accordi decentrati a livello nazionale e per aree territorialmente delimitate comprendenti almeno una unità organica complessa.

### Art. 4.
### *Materie*

1. La contrattazione decentrata a livello nazionale è effettuata per enti, istituti o gruppi di enti e/o istituti. Essa è volta alla definizione di accordi sulle specifiche materie

di cui alla lettera *a)* ed alla determinazione di criteri generali di riferimento per la contrattazione a livello locale nelle materie individuate alla lettera *b)*:

*a* - 1) per l'attuazione delle modifiche delle strutture e dei servizi conseguenti alla sperimentazione od introduzione di nuove metodologie di organizzazione del lavoro e di nuovi criteri organizzativi per migliorare l'efficienza degli enti nel perseguimento degli obiettivi programmati garantendo, peraltro, l'ottimale utilizzazione delle risorse strumentali;

2) criteri in materia di rilevazione e classificazione delle posizioni di lavoro ai fini della loro collocazione nell'ambito dei profili professionali delle varie qualifiche;

3) proposte di istituzione di nuovi profili professionali o di aggregazione di profili appartenenti a qualifiche diverse, da definire a livello di comparto con le procedure previste, previa identificazione a tale livello di contrattazione della qualifica funzionale nella quale va collocato il profilo;

4) progetti generali per la formazione e l'aggiornamento professionale e per l'addestramento del personale;

5) proposte per la istituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale ed a tempo determinato;

6) definizione delle modalità di attuazione dei controlli previsti dall'art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

7) criteri per l'attuazione del sistema d'incentivazione e per l'erogazione dei relativi compensi nel rispetto delle disposizioni del presente decreto;

8) indirizzi sul piano dell'efficienza organizzativa dei supporti tecnici ed amministrativi ai progetti ed ai programmi di ricerca;

9) individuazione delle attività soggette a turnazioni nell'ambito di quanto previsto dall'art. 12;

10) definizione dei criteri per la formazione di graduatorie degli aspiranti al trasferimento a domanda da una sede ad altra dello stesso ente o da uno ad altro ente dello stesso comparto;

criteri per i trasferimenti di ufficio per esigenze di servizio individuate dall'amministrazione;

11) iniziative per l'attuazione degli accordi di cui all'art 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, in materia di mobilità del personale;

12) criteri per l'attribuzione delle indennità;

*b* - 1) criteri generali relativi ai seguenti aspetti dell'organizzazione del lavoro compatibilmente con le peculiarità delle funzioni: orario di servizio e orario di lavoro; disciplina dei carichi di lavoro a livello di strutture; definizione degli indicatori, dei parametri e degli standard di produttività a norma dell'art. 47 del presente decreto, tenuto conto sia delle indicazioni contenute nella relazione annuale al Parlamento sullo stato della pubblica amministrazione che delle specificità del comparto e definizione delle modalità per i relativi riscontri; acquisizione dei dati riguardanti la situazione del personale occupato e di quello occorrente in relazione ai programmi di efficienza-efficacia e a fenomeni di turn-over; individuazione delle attività di lavoro interessate all'effettuazione di prestazioni di lavoro straordinario e relative quantità e delle modalità generali di attuazione della disciplina in materia di turnazioni di lavoro;

2) criteri per la realizzazione e la gestione dei servizi sociali già previsti dalla vigente normativa;

3) criteri per la organizzazione dei gruppi di lavoro.

2. La contrattazione a livello locale, compatibilmente con le peculiarità delle funzioni, ha per oggetto, nell'ambito dei criteri fissati dalla contrattazione a livello nazionale, i seguenti aspetti dell'organizzazione del lavoro:

*a)* definizione dei regimi di orario di lavoro (flessibilità, articolazione e turnazioni), determinazione dei settori che richiedono prestazioni di lavoro straordinario e delle relative quantità, nonché prestazioni in turni nell'ambito delle disposizioni del presente decreto;

*b)* articolazione dei carichi di lavoro per singoli settori operativi, in funzione degli obiettivi dei piani di lavoro;

applicazione in sede locale dei criteri per la determinazione degli standard di produttività;

*c)* individuazione di procedure di lavoro per il miglioramento dei risultati.

3. Per gli enti o istituti con strutture regionali o interregionali, la contrattazione a tale livello ha per oggetto la formulazione di proposte di addestramento di personale in servizio e criteri per la mobilità provvisoria del personale nell'ambito territoriale di competenza, nonché le materie di cui al comma 2 che, in sede di contrattazione a livello nazionale, si ritenga di riservare esclusivamente a livello regionale, tenuto conto dell'articolazione del decentramento funzionale degli enti.

### Art. 5.

*Soggetti titolari*

1. La delegazione di parte pubblica negli accordi decentrati a livello locale è composta dal dirigente titolare dell'unità organica, salvo diversa delega del legale rappresentante dell'ente o istituto, e da una rappresentanza di titolari degli uffici interessati.

### Art. 6.

*Procedure*

1. Gli enti, per l'emanazione di provvedimenti inerenti le materie di cui all'art. 5, sono tenuti ad attivare tempestivamente le procedure per effettuare la specifica contrattazione al livello previsto, che dovrà concludersi nel termine di cinque giorni o nel maggior termine concordato tra le parti a livello nazionale in relazione alle materie oggetto di trattative.

2. Gli accordi a livello nazionale sono recepiti con apposita deliberazione degli organi competenti degli enti o istituti. Quelli a livello locale sono recepiti con determinazione del dirigente o dei dirigenti delle singole strutture competenti per territorio e divengono immediatamente esecutivi, salvo il potere di annullamento del provvedimento, attribuito ai predetti organi dell'ente o istituto, nel caso in cui i contenuti eccedano i limiti di rispettiva competenza o contrastino con disposizioni di legge, regolamentari o contrattuali, con conseguente remissione della materia alle parti contraenti.

3. Ove si ravvisino, entro dieci giorni dalla loro stipulazione, elementi di divergenza degli accordi locali dai criteri indicativi contenuti negli accordi nazionali, la loro efficacia è subordinata alla valutazione congiunta delle parti che hanno sottoscritto gli accordi nazionali, da effettuarsi di norma nel termine di quindici giorni.

4. Gli accordi decentrati a livello nazionale e locale dovranno contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro esecuzione, prevedendo, ove necessario, la costituzione di appositi nuclei di valutazione.

## *Titolo III*

## ORARIO ED ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

### Art. 7.

### *Orario di lavoro*

1. La durata settimanale dell'orario di lavoro ordinario, è fissata in 36 ore effettive, dal 31 dicembre 1987.

### Art. 8.

### *Organizzazione del lavoro*

1. Gli enti o istituti, nell'ambito della loro autonomia, operano attraverso una organizzazione finalizzata al conseguimento di obiettivi di produttività ed efficienza, previa programmazione sistematica degli interventi.

2. L'organizzazione del lavoro negli enti ed istituti pubblici di ricerca potrà adeguarsi in funzione dei programmi di ricerca.

3. In particolare, nei limiti compatibili con le dimensioni e la natura dei compiti istituzionali, il modello organizzativo e strutturale degli enti dovrà essere finalizzato:

*a)* alla realizzazione di condizioni di massima elasticità operativa anche attraverso la riconsiderazione delle posizioni di lavoro nella direzione di una loro pronta adattabilità alle nuove metodologie e tecniche di lavorazione e piena aderenza agli obiettivi di produttività ed efficienza, prevedendo, ove necessario, l'attivazione di opportuni processi di mobilità;

*b)* a favorire il decentramento funzionale, assicurando alle unità periferiche i necessari presupposti di autonomia anche ai fini della utilizzazione dei mezzi informatici installati nelle unità stesse.

4. L'attuazione del nuovo modello organizzativo, nell'ambito delle modalità di sviluppo previste ai vari livelli di contrattazione decentrata, sarà oggetto di puntuali e periodiche verifiche per la valutazione di aderenza agli obiettivi programmatici e di compatibilità con le strutture operative di riferimento, anche attraverso nuclei di valutazione (amministrazione-sindacati), appositamente costituiti.

### Art. 9.

### *Programmazione dell'orario di servizio ed articolazione dell'orario di lavoro*

1. La programmazione dell'orario di servizio e le sue conseguenti modalità di articolazione sono finalizzate ad una ottimale organizzazione del lavoro di ricerca per il perseguimento dei fini istituzionali degli enti o istituti.

2. Nel rispetto delle finalità di cui al comma 1, gli accordi decentrati, cui è demandata la disciplina specifica di programmazione ed articolazione dell'orario di servizio, dovranno in ogni caso uniformarsi ai seguenti principi.

3. L'orario di servizio si identifica nel periodo di tempo giornaliero necessario per assicurare la funzionalità delle strutture.

4. La programmazione dell'orario di servizio ha cadenza annuale e può essere diversificata in presenza di particolari esigenze degli enti a livello territoriale, per singoli settori di lavoro o periodi dell'anno.

5. L'orario di servizio deve comunque garantire l'apertura degli uffici per tutti i giorni lavorativi, con l'eventuale esclusione del sabato.

6. L'orario di lavoro si identifica con la durata delle prestazioni lavorative cui ciascun dipendente è tenuto nell'ambito dell'orario di servizio.

7. L'orario di lavoro è documentato per tutto il personale dipendente attraverso sistemi meccanici od elettronici di rilevazione, che assicurino una piena ed oggettiva conformità fra i dati rilevati e l'effettiva ed integrale prestazione dell'attività lavorativa per il tempo prescritto.

8. Modalità diverse di rilevazione obiettiva potranno essere previste unicamente per strutture nell'ambito delle quali prestano servizio non più di dieci unità lavorative dello stesso ente.

9. Per i periodi di attività svolti al di fuori dei luoghi di lavoro si introdurranno idonei sistemi sostitutivi di rilevazione, nei casi di comprovata incompatibilità della medesima con sistemi automatici generalmente adottati.

10. Gli strumenti di rilevazione dell'orario devono consentire in ogni caso, anche quando coesistono diversi sistemi di articolazione dell'orario, la tempestiva conoscenza dei dati giornalieri circa la presenza in servizio del personale, fermo restando quanto previsto dall'art. 22 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

Art. 10.

*Orario flessibile*

1. L'orario di lavoro ordinario può essere articolato su sei o cinque giorni alla settimana con inizio non anteriore alle ore 7,30, salvo anticipazioni giustificate dalla particolare natura del servizio.

2. Rispetto all'orario ordinario di lavoro, escluso quello prestato in turni, può essere introdotta una flessibilità.

3. In relazione ad esigenze di servizio degli enti o di particolari settori operativi specificamente individuati che determinano un aggravio dei carichi di lavoro in particolari periodi dell'anno, potranno operarsi temporanee concentrazioni dell'orario di lavoro con corrispondente riduzione programmata in altri periodi dell'anno.

4. Con la contrattazione decentrata a livello nazionale saranno stabiliti i limiti massimi di concentrazione dell'orario settimanale, della durata continuativa e complessiva della concentrazione, nonché il limite minimo dell'orario di lavoro settimanale da distribuire su almeno cinque giorni nel periodo di riassorbimento del maggior orario di lavoro prestato.

5. Le relative modalità di concentrazione dell'orario di lavoro saranno definite con la contrattazione a livello locale.

Art. 11.

*Permessi e ritardi*

1. I permessi, da concedersi per non rinviabili motivi personali, sono integralmente disciplinati secondo quanto previsto dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13.

2. Le modalità di fruizione dei permessi ed il loro recupero entro breve termine saranno stabiliti in modo uniforme in sede di contrattazione decentrata.

3. I ritardi sono assoggettati a recupero con le stesse modalità indicate per i permessi. Nei casi in cui, per eccezionali motivi, non sia stato possibile effettuare i recuperi, l'amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente per il numero di ore non recuperate, ferme restando le eventuali iniziative sul piano disciplinare. Sono in ogni caso soggetti alla conseguente riduzione della retribuzione i ritardi che eccedono complessivamente nel mese le tre ore.

4. Ogni forma di recupero di orario di lavoro prevista dal presente articolo deve essere innanzi tutto finalizzata a consentire la regolare copertura dell'orario di servizio mediante idonea, preventiva programmazione.

Art. 12.

*Turni di lavoro*

1. Per le esigenze di funzionalità degli enti ed istituti ed al fine di consentire l'ottimale sfruttamento degli impianti o per far fronte ad esigenze degli organi di amministrazione, alla necessità oggettiva e non rinviabile di espletare determinate attività di servizio in giorni festivi o in giorni prossimi o corrispondenti a cadenza fissa previste da norme di legge o regolamentari, riconducibili alla copertura dell'orario di servizio, possono essere istituiti turni giornalieri di lavoro.

2. I turni, eccettuati quelli festivi per le attività necessitate non a ciclo continuo, che comportino in ogni caso il riposo compensativo, sono caratterizzate dalla rotazione ciclica ed uniforme degli addetti in prestabilite articolazioni di orario non sovrapponibili per oltre trenta minuti tra loro o con il complessivo orario ordinario di lavoro, fissato per la generalità del personale.

3. I turni devono essere programmati di norma con cadenza mensile. Il numero dei turni pomeridiani non potrà superare nel mese la metà delle giornate lavorative dedotti gli eventuali turni notturni e/o festivi. I turni notturni, effettuabili solo per attività a ciclo continuo, non potranno essere superiori a dieci nel mese.

4. I turni pomeridiani hanno inizio non prima delle ore 12, quelli notturni sono compresi tra le ore 22 e le ore 6.

5. Nell'individuazione del personale da inserire nei turni sarà privilegiata, compatibilmente con le esigenze di servizio, l'adesione volontaria, fermo restando che tale adesione comporta l'obbligatoria partecipazione ai turni medesimi.

6. Gli enti ed istituti provvederanno a disciplinare l'accordo sulla regolarità dello svolgimento delle turnazioni.

Art. 13.

*Prestazioni di lavoro straordinario*

1. Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e quindi non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di servizio.

2. I settori di lavoro per i quali si renda temporaneamente indispensabile il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario e le relative quantità sono individuati con la contrattazione decentrata secondo i criteri di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, fatte salve le attività di diretta ed immediata collaborazione con gli organi istituzionali, comprese le funzioni dirigenziali di vertice.

3. In caso di eventi improvvisi, urgenti ed imprevedibili per cui necessitano prestazioni di lavoro straordinario, il dirigente o, in mancanza, il responsabile preposto alla struttura interessata può disporre le prestazioni medesime per non oltre tre giorni, nei limiti di tempo e di unità strettamente necessari, con tempestiva convocazione delle organizzazioni sindacali.

4. La prestazione di lavoro straordinario è in ogni caso disposta sulla base delle esigenze di servizio individuate dall'amministrazione, previa contrattazione sui carichi di lavoro da fronteggiare e sui contingenti che assicurino il più efficace e rapido soddisfacimento delle esigenze, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione e ferma restando l'acquisizione di elementi di obiettivo riscontro in ordine ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati.

5. La contrattazione decentrata a livello nazionale stabilirà i criteri per l'assegnazione alle singole unità territoriali delle ore di straordinario necessarie per far fronte alle situazioni di lavoro di cui ai precedenti commi.

Tali criteri dovranno fare riferimento alle carenze di personale, ai carichi di lavoro, alle peculiari delle situazioni locali e funzionali.

6. Lo stanziamento per prestazioni di lavoro straordinario non può eccedere complessivamente in ciascun ente il monte ore riferito all'anno pari a 100 ore annue per il numero dei dipendenti.

7. Il limite massimo individuale di lavoro straordinario è fissato in 250 ore annue.

8. Prestazioni eccedenti il predetto limite danno luogo a riposo compensativo o ad eccezionali deroghe per attività connesse agli organi collegiali e dei vertici dirigenziali da definire in sede di contrattazione decentrata.

## *Titolo IV*

## Qualifiche funzionali - Profili professionali Inquadramento - Mobilità e reclutamento

### Art. 14.
### *Qualifiche*

1. Gli enti e le istituzioni di ricerca e sperimentazione, quali individuati dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, fanno riferimento per l'applicazione del presente decreto, alle qualifiche funzionali e ai profili professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1986, n. 935.

2. Relativamente ai profili professionali della qualifica X di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1986, n. 935, per gli enti di ricerca ed istituti di ricerca e sperimentazione:

*a*) è istituito il nuovo profilo professionale «collaboratore professionale degli enti di ricerca»;

*b*) il profilo di ricercatore, già previsto, per il quale non è ammessa la mobilità da altri profili, è articolato in due fasce differenziate oltre la iniziale, per livelli diversi di competenze scientifiche acquisite. L'accesso al predetto profilo, riferito alla fascia iniziale e alle due fasce differenziate più elevate, avverrà per concorso pubblico. L'articolazione del profilo corrisponde ai seguenti criteri, riferiti, rispettivamente, alla posizione iniziale e alle fasce differenziate, anche ai requisiti per l'accesso:

1) *Fascia iniziale: ricercatore:*

accesso: per concorso nazionale;

anzianità di almeno due anni di laurea;

esperienza di lavoro diretta nell'attività di ricerca acquisita a livello post-laurea attraverso borse di studio, dottorati di ricerca o da altri canali equivalenti di formazione;

attitudine, comprovata da elementi oggettivi, a determinare avanzamenti nelle conoscenze nello specifico settore.

2) *Seconda fascia: primo ricercatore:*

*accesso: concorso nazionale;*

*titolo di studio richiesto· diploma di laurea;*

*capacità acquisita, comprovata da elementi oggettivi, nel determinare autonomamente avanzamenti significativi nelle conoscenze nel settore preminente di attività;*

*età non superiore a 45 anni salvo che per il personale in servizio.*

3) *Prima fascia: dirigente di ricerca:*

*accesso: concorso nazionale per titoli. Si prescinde dai limiti di età previsti dalla vigente normativa;*

*capacità acquisita, comprovata da elementi oggettivi, nel determinare autonomamente avanzamenti di particolare orginalità, significato e valore internazionale nel settore prevalente di ricerca.*

3. L'articolazione del profilo di ricercatore nelle due fasce differenziate di professionalità di cui sopra assorbe e quindi esclude l'applicazione degli istituti contrattuali contenuti nel terzo e quarto comma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346, e nell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, attribuibili al personale appartenente alla prima qualifica del ruolo tecnico-professionale. Resta ferma l'applicazione del terzo comma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346, per la posizione iniziale.

4. Il contingente del profilo di ricercatore non potrà superare complessivamente l'80 per cento della dotazione organica della X qualifica funzionale; le dotazioni della seconda e prima fascia differenziata di professionalità non potranno superare, rispettivamente, il 32 per cento e il 16 per cento dell'anzidetta dotazione complessiva della qualifica funzionale.

5. Ai fini dell'applicazione dei principi normativi di omogeneità di cui agli articoli 17, 18, 19, 20 e 21 della legge 29 marzo 1983, n. 93, una apposita commissione mista con rappresentanze di parte pubblica e sindacale nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, procederà ad individuare compiutamente i profili professionali da ascrivere alle qualifiche funzionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1986, n. 935, come modificato dal comma 2, in relazione alla organizzazione del lavoro nella specifica realtà nella quale opera ciascun ente del comparto ricerca, anche con riferimento alla IX e X qualifica funzionale.

6. Ai fini dell'inquadramento in tale ultima qualifica è prevista l'opzione, per il personale con qualifica dirigenziale e del ruolo ad esaurimento, relativamente agli enti per i quali è prevista l'istituzione della suddetta nuova qualifica e relative fasce differenziate, previo accertamento dei requisiti e delle mansioni.

7. Le articolate proposizioni della commissione in ordine alla collocazione dei profili professionali del personale di tutti gli enti ed istituzioni del comparto nelle qualifiche di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1986, n. 935, così come sopra modificato, saranno definte con le procedure degli accordi sindacali.

### Art. 15.
*Primo inquadramento*

1. Al personale degli enti ed istituti di ricerca e sperimentazione di cui all'art. 1 si applica l'inquadramento derivante dall'attuazione dell'art. 4, punti 1) e 2), del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1986, n. 935.

2. Ai fini dell'applicazione del punto 3) dell'art. 4 del sopra richiamato decreto, al medesimo personale che risulti vincitore del concorso per titoli e/o esami bandito o da bandire ivi previsto può essere attribuita esclusivamente la qualifica funzionale immediatamente superiore a quella di appartenenza e solo nell'ipotesi che le mansioni esercitate corrispondano ad un profilo professionale della qualifica superiore come innanzi individuata.

3. Analogamente, per il personale degli enti il cui ordinamento è disciplinato in coformità della legge 11 luglio 1980, n. 312, viene applicato l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1986, n. 935, in alternativa e sempre che non abbia già trovato completa applicazione l'art. 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

4. Il personale appartenente alla ex categoria direttiva alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, è inquadrato, anche in soprannumero, nella IX qualifica funzionale con decorrenza 1° gennaio 1986 se rivestiva le qualifiche di direttore, direttore di sezione, consigliere capo, o qualifiche equiparate, conseguite con atti formali degli enti di appartenenza o dal 1° gennaio 1987 se rivestiva qualifiche inferiori della predetta categoria. Viene altresì inquadrato alla IX qualifica funzionale il personale degli enti di ricerca con qualifica di collaboratore che abbia svolto, sulla base di atti formali, funzioni vicarie di dirigente per almeno cinque anni, o funzioni di direttore amministrativo di istituto. Resta ferma per i dipendenti di cui al presente comma, l'individuazione dei profili professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1986, n. 935.

5. Saranno inquadrati nella IX qualifica funzionale, anche in soprannumero, a decorrere da data anteriore al 1° gennaio 1987, i direttori aggiunti di divisione e qualifiche equiparate, nonché il personale che alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, rivestiva la qualifica di direttore di sezione o equiparata ed il personale che alla predetta data aveva comunque maturato una effettiva anzianità di servizio nella carriera direttiva di almeno 9 anni e 6 mesi.

6. Saranno altresì inquadrati nella IX qualifica i direttori di VIII qualifica appartenenti alla ex carriera direttiva preposti ad uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza o di stabilimenti non riservati a qualifiche dirigenziali con almeno cinque anni di effettivo esercizio delle funzioni, il personale assunto per compiti di studio e ricerca ai sensi della legge 29 settembre 1962, n. 1483, transitato in ruolo in applicazione del combinato disposto dagli articoli 30 e 31 della legge 11 luglio 1980, n. 312, con almeno 5 anni di effettivo servizio nell'esercizio delle predette attività, nonché il personale della ex carriera direttiva appartenente a profili professionali da ascrivere alla qualifica funzionale IX.

7. Sarà inquadrato nella IX qualifica funzionale il personale degli enti in atto disciplinati dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, già appartenenti alla ex carriera direttiva, assunti mediante concorso per l'esercizio di attività tecnico-professionali per le quali è richiesto il possesso di apposito diploma di laurea e relativo titolo di abilitazione professionale, con almeno cinque anni di effettivo servizio nell'esercizio della predetta attività.

8. Il personale appartenente alla X qualifica o specificamente alla qualifica di collaboratore tecnico-professionale sarà inquadrato su domanda degli interessati nel profilo di ricercatore, previo accertamento del possesso del titolo di studio e dell'effettivo svolgimento di attività di ricerca, ovvero nel profilo di collaboratore professionale degli enti di ricerca.

9. L'attribuzione delle due fasce superiori alla iniziale avverrà con le seguenti modalità:

*a*) Seconda fascia (primo ricercatore):

1) a decorrere dal 1° giugno 1988 è inquadrato, previo giudizio di idoneità per titoli scientifici e colloquio, da effettuare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il personale già inquadrato nella fascia iniziale del profilo di ricercatore, che alla suddetta data abbia almeno nove anni di anzianità. Sono inquadrati direttamente alla seconda fascia, con decorrenza 1° giugno 1988, coloro che nell'ordinamento precedente a quello fissato dal decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, rivestivano la qualifica di ricercatore capo o equiparata acquisita per concorso, e comunque coloro che ricoprano da almeno quattro anni l'incarico di direttore di istituto o centro. Possono essere altresì inquadrati nella seconda fascia del profilo di ricercatore coloro che, essendo in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano vinto il concorso di professore associato.

*b*) Prima fascia (dirigente di ricerca):

1) sono inquadrati nella prima fascia i dirigenti o i direttori di ricerca vincitori di concorso nazionale. Possono essere inquadrati nella suddetta fascia, con decorrenza 1° giugno 1988, i vincitori di concorso a professore ordinario in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, con decorrenza 1° giugno 1988.

*Nel primo concorso pubblico sarà riservato al personale ricercatore in servizio il 25% dei posti disponibili.*

10. Il personale dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro della prima qualifica del ruolo professionale di cui all'art. 15 della legge 20 marzo 1975, n. 70, nonché il personale della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, in possesso di diploma di laurea in materia tecnico-scientifica, assegnato definitivamente al nominato Istituto, è inquadrato o reinquadrato alla X qualifica funzionale di cui al presente decreto.

11. Previo accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso, il personale dirigente dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro sarà inquadrato, a seguito di opzione, nella X qualifica funzionale di cui al presente decreto. L'inquadramento nelle fasce superiori del profilo di ricercatore avverrà con l'applicazione del regolamento organico che l'Istituto è tenuto ad adottare.

*12. Ove la commissione di cui al comma 5 dell'art. 14 non abbia provveduto entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla formulazione delle proposte, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro provvederà ad individuare le posizioni di lavoro della qualifica VII da ascrivere al profilo specialista tecnico enti di ricerca dell'VIII qualifica funzionale.*

Art. 16.

*Mobilità*

1. L'attivazione di processi di mobilità del personale, fermo restando quanto previsto dall'art. 6, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, in materia di trasferimento di ufficio di singoli dipendenti, deve essere strettamente collegata all'attuazione delle procedure previste nell'ambito della citata disposizione.

2. Gli enti e gli organismi di cui all'art. 1 si impegnano ad adottare appositi regolamenti al fine di favorire l'applicazione di appropriati strumenti che consentano la realizzazione della mobilità del personale del profilo di ricercatore fra gli enti stessi e fra essi e l'Università.

Art. 17.

*Assunzioni*

1. I concorsi vengono banditi per profili professionali.

2. I concorsi già deliberati dagli enti all'atto della data di sottoscrizione dell'accordo continuano ad essere disciplinati dalle norme in atto alla suddetta data.

Art. 18.

*Regolamento dell'accesso alle singole qualifiche*

1. In attesa di omogeneizzare la collocazione dei profili professionali, gli accessi alle singole qualifiche sono regolati dalle norme degli ordinamenti di provenienza del personale interessato.

Art. 19.

*Modalità di assunzione*

1. Nell'ambito della nuova disciplina di reclutamento del personale dovranno essere rimarcati gli aspetti di maggior interesse per gli enti o istituti del comparto, con particolare riferimento a quello che attiene all'attuazione di forme di reclutamento su base territoriale per ente o istituti o per gruppi di enti, adottando ove compatibili con i contenuti dei profili professionali, procedure semplificate, anche automatizzate.

*Titolo V*

TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 20.

*Stipendi*

1. I valori stipendiali dei livelli e delle qualifiche sotto riportate, sono stabiliti, a regime, come segue:

Livello I . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.800.000
Livello II. . . . . . . . . . . . . . . . . 4.400.000
Livello III . . . . . . . . . . . . . . . . 4.800.000
Livello IV . . . . . . . . . . . . . . . . 5.800.000
Livello V. . . . . . . . . . . . . . . . . 6.500.000
Livello VI . . . . . . . . . . . . . . . . 7.200.000
Livello VII. . . . . . . . . . . . . . . . 8.500.000
Livello VIII . . . . . . . . . . . . . . . 10.400.000
Livello IX . . . . . . . . . . . . . . . . 12.300.000

I miglioramenti nel triennio 1986-88 rispetto al trattamento base in godimento saranno scaglionati applicando le percentuali rispettivamente del 30 per cento, 65 per cento e 100 per cento.

2. Il trattamento economico degli appartenenti alla X qualifica funzionale è così articolato:

(migliaia di lire)

| Anni | Stipendio base | Maggiorazioni | Totale |
|---|---|---|---|
| 0 | 13.000 | — | 13.000 |
| 6 | 13.000 | 1.910 | 14.910 |
| 12 | 13.000 | 4.040 | 17.040 |
| 18 | 13.000 | 8.300 | 21.300 |
| 24 | 13.000 | 12.560 | 25.560 |

3. Il trattamento stipendiale complessivo del personale di cui alla tabella precedente è pari a quello in godimento al 31 dicembre 1986, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346, aumentato del 42 per cento.

4. Per il 1986 va corrisposto il 30 per cento del beneficio derivante dall'applicazione agli stipendi mensili fruiti nell'anno medesimo delle maggiorazioni di cui al comma precedente. Per gli anni 1987 e 1988 i miglioramenti verranno scaglionati applicando le percentuali del 65 per cento e 100 per cento.

5. Al personale della X qualifica funzionale, con l'attribuzione del nuovo profilo di ricercatore, è riconosciuta la speciale indennità aggiuntiva di ricerca di L. 400.000 mensili per 13 mensilità.

6. Relativamente al profilo professionale «Specialista tecnico degli enti di ricerca» previsto dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346 e ascritto all'VIII qualifica funzionale del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1986, n. 935, il contingente è elevato dal 15 per cento al 40 per cento ed è richiesto il titolo di studio previsto per la qualifica di appartenenza; a non più del 50 per cento del personale di detto profilo, attraverso modalità analoghe a quelle previste dallo stesso art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346, confermate per l'accesso al suindicato profilo, può essere attribuita una maggiorazione economica pari alla differenza dei valori stipendiali del IX ed VIII livello, da sommarsi alla retribuzione individuale di anzianità.

Art. 21.

*Trattamento economico delle fasce differenziate di professionalità relativi al profilo di «Ricercatore»*

1. A decorrere dal 1° giugno 1988, lo stipendio base degli appartenti alle due fasce differenziate di professionalità del profilo di ricercatore è così determinato:

seconda fascia (primo ricercatore): 19.850.000;
prima fascia (dirigente di ricerca): 28.100.000.

2. Alla seconda fascia (primo ricercatore) spetta inoltre un assegno aggiuntivo di milioni 6.3 annui sino al quarto anno di anzianità; 7.35 dal quinto all'ottavo anno; 8.4 dal nono anno al dodicesimo; 9.45 dal tredicesimo al quattordicesimo anno; 10.5 dal quindicesimo anno. Per la prima fascia (dirigente di ricerca) alle cadenze indicate per la seconda fascia spetta un assegno aggiuntivo: rispettivamente negli importi di milioni: 9.0, 10.5, 12.0, 13.5 e 15.0. I valori stipendiali iniziali sono incrementati a partire dal terzo anno di 7 aumenti biennali di importo pari all'8% del trattamento iniziale. Successivamente sono incrementati di 8 aumenti biennali pari al 6 per cento del trattamento risultante dopo l'ultimo dei precedenti incrementi.

Art. 22.

*Effetti economici derivanti dall'inquadramento nelle fasce del profilo di ricercatore*

1. L'inquadramento alla fascia iniziale del profilo di ricercatore è effettuato alla classe derivante dal riconoscimento della anzianità effettiva di servizio nella X qualifica.

2. L'inquadramento alla seconda e prima fascia è effettuato alla classe derivante dal riconoscimento della anzianità effettiva di servizio nella qualifica diminuita a due terzi.

Art. 23.

*Disposizioni particolari per il trattamento economico degli sperimentatori delle stazioni sperimentali per l'industria ed istituti di ricerca e sperimentazione agraria e talassografici e dei ricercatori dell'Istituto superiore di sanità.*

1. Al ricercatore dell'Istituto superiore di sanità e allo sperimentatore delle stazioni ed istituti viene attribuito il trattamento economico previsto per la posizione iniziale del profilo di ricercatore. Relativamente al personale in servizio, rivestente la qualifica di sperimentatore delle stazioni sperimentali per l'industria e degli istituti di sperimentazione agraria e talassografici attualmente in servizio con almeno 8 anni di effettivo servizio e previo superamento di un giudizio di idoneità espresso da una commissione nominata dagli organi competenti, e ai primi ricercatori dell'Istituto superiore di sanità, è attribuito il trattamento economico della seconda fascia differenziata di professionalità del profilo di ricercatore. La nuova normativa troverà recepimento nel regolamento organico da adottare da parte dei singoli enti.

2. I suddetti trattamenti verranno corrisposti a regime dal 1° gennaio 1988. Per gli anni 1986 e 1987 è corrisposto rispettivamente il 30 per cento ed il 65 per cento dell'incremento tabellare iniziale previsto dalle nuove qualifiche e delle relative maggiorazioni.

Art. 24.

*Disposizioni particolari e transitorie in materia di trattamento economico*

1. Gli enti e le istituzioni del comparto, cui con il presente decreto di estende o si conferma il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1986, n. 935, come modificato dal comma 2 dell'art. 14, in attesa del completamento della procedura indicata nel comma 4 del citato art. 14, possono, per intanto, con delibera dell'organo competente, attribuire, salvo conguaglio, trattamenti economici temporanei con riferimento ai livelli retributivi preesistenti.

*2. Ove la commissione di cui al comma 5 dell'art. 14 non abbia provveduto, entro il temine di 4 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla formulazione delle proposte, gli enti e gli istituti provvederanno ad individuare i profili da ascrivere alle diverse qualifiche attribuendo, in via temporanea e salvo conguaglio, il relativo trattamento economico. Le deliberazioni degli enti ed istituti sono soggette all'approvazione del Ministero vigilante, di concerto con il Ministero del tesoro e del Dipartimento della funzione pubblica.*

3. Il trattamento economico del personale assunto ex art. 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70, è rivalutato in rapporto ai miglioramenti economici previsti dal presente accordo.

Art. 25.

*Retribuzione individuale di anzianità*

1. Il valore su classi e scatti in godimento al 31 dicembre 1986, con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di classe e scatto, maturati al 31 dicembre 1986, costituisce la retribuzione individuale di anzianità. Tale ultima valutazione si effettua con riferimento al trattamento stipendiale derivante dagli accordi di lavoro di provenienza e ai valori percentuali delle classi e scatti in corso di maturazione alla stessa data.

*2. In assenza di rinnovo contrattuale entro il 30 giugno 1989, che dovrà provvedere in materia di salario di anzianità, ovvero di una regolamentazione in sede intercompartimentale della stessa materia entro la medesima data, la retribuzione individuale di anzianità di cui al comma 1, verrà incrementata, con decorrenza dal 1° gennaio 1989, di una somma corrispondente al valore delle classi o degli scatti secondo il sistema previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346, e sulla base dei valori tabellari di cui al decreto medesimo.*

*3. Al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 1986, i predetti importi competono in ragione del numero dei mesi trascorsi dalla data di entrata in servizio al 31 dicembre 1988.*

*4. Nel caso di transito da una qualifica funzionale inferiore a quella superiore, l'importo predetto compete su rispettivi livelli stipendiali in ragione dei mesi trascorsi nella qualifica di provenienza e in quella di nuovo inquadramento con riferimento al 31 dicembre 1988.*

5. Le classi o scatti maturati nel 1987, ed eventualmente corrisposti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, costituiscono retribuzione di anzianità per la parte di biennio fino al 31 dicembre 1986, la restante parte viene posta in detrazione degli aumenti contrattuali.

6. La disciplina di cui ai commi precedenti non trova applicazione laddove siano previste progressioni economiche per classi stipendiali.

### Art. 26.

*Passaggio di qualifica*

1. In caso di passaggio di qualifica è attribuito il livello retributivo della qualifica conseguita con riconoscimento del trattamento economico acquisito a titolo di valutazione economica dell'anzianità.

### Art. 27.

*Compensi per lavoro straordinario*

1. Fermo restando gli stanziamenti allo scopo previsti dai singoli enti, in base alle vigenti disposizioni, per l'esercizio 1987, il limite massimo individuale delle ore di lavoro straordinario effettuabili saranno determinate in sede di contrattazione decentrata a livello nazionale. Non spettano compensi per il lavoro straordinario effettuato dal personale appartenente al profilo di ricercatore. La parte degli stanziamenti non utilizzata per compensi per il lavoro straordinario confluirà annualmente nel fondo di incentivazione.

2. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è pari ad 1/175 dello stipendio tabellare mensile di cui all'art. 20, dell'indennità integrativa speciale spettante nel mese di dicembre dell'anno precedente e del rateo di tredicesima mensilità delle anzidette voci retributive maggiorate:

*a)* del 15% per lavoro straordinario diurno;

*b)* del 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo);

*c)* del 50% per lavoro straordinario prestato in giorni festivi e ore notturne.

3. La frazione di cui al comma 2 è fissata in 1/156 dal 31 dicembre 1987.

4. Ai sensi del comma 3 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, le tariffe orarie vigenti alla data di entrata in vigore del decreto stesso, eventualmente superiori, saranno mantenute *ad personam* fino alla concorrenza delle tariffe orarie di pari importo derivanti dal nuovo sistema.

### Art. 28.

*Incentivazione*

1. Il fondo annuo di incentivazione sarà costituito dagli stanziamenti effettuati dai singoli enti, in conformità alle norme vigenti, con incremento dell'importo di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, pari allo 0,80% del monte salari dell'ente, nonché da un importo pari alle somme destinate nell'anno 1986 alla corresponsione delle maggiorazioni di stipendio per turni di servizio pomeridiani, notturni e festivi.

2. L'utilizzazione del fondo è finalizzata a promuovere una più razionale ed efficace utilizzazione del lavoro anche sul piano territoriale ed a favorire la realizzazione della maggiore produttività.

3. Il fondo di incentivazione è destinato alla copertura delle seguenti spese:

*a)* concorso agli oneri per le prestazioni di lavoro in turni pomeridiani, notturni o festivi fino a concorrenza della spesa sostenuta nell'anno 1986 per le prestazioni medesime;

*b)* compensi incentivanti la realizzazione dei programmi di attività;

*c)* spese per l'incentivazione necessaria a favorire l'attività di ricerca in sedi disagiate.

*4. Gli istituti e gli enti di cui all'art. 1 possono procedere alla stipulazione di contratti e convenzioni di ricerca e consulenza facendo applicazione dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nonché del terzo comma dell'art. 102 dello stesso decreto in riferimento agli articoli 39 e 40 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.*

### Art. 29.

*Indennità*

1. È istituita una indennità annua lorda non pensionabile di incentivazione e funzionalità da corrispondere nel mese di luglio di ciascun anno a decorrere dal 1° gennaio 1988.

2. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta al personale nelle seguenti misure:

| Livelli | |
|---|---|
| 1° | 450.000 |
| 2° | 525.000 |
| 3° | 700.000 |
| 4° | 770.000 |
| 5° | 810.000 |
| 6° | 1.000.000 |
| 7° | 1.200.000 |
| 8° | 1.400.000 |
| 9° | 1.500.000 |
| 10° | 1.600.000 |

3. La predetta indennità, nonché i compensi di cui all'art. 28, fatta eccezione dell'applicazione comma 4 dello stesso articolo, non competono al personale del profilo di ricercatore.

4. Ove le indennità di cui al comma 2 risultino di valore inferiore ad altre indennità già in godimento allo stesso titolo, la differenza sarà corrisposta mediante assegno personale.

5. Restano comunque in vigore le indennità di rischio, meccanografiche, turno, maneggio valori e per servizio nutturno e festivo, reperibilità, sede disagiata ed altre indennità similari.

6. Al personale appartenente alla X qualifica funzionale, potranno essere attribuite indennità per la direzione di strutture o progetti altamente qualificanti in misura non superiore al 10 per cento dello stipendio, in alternativa a quella, ove compatibile, prevista per la qualifica medesima.

Art. 30.

*Trattamento di missione*

1. Al personale inviato in missione fuori sede, le amministrazioni devono anticipare, a richiesta dell'interessato, una somma pari al 75 per cento del trattamento complessivo previsto dalle vigenti disposizioni in materia.

Art. 31.

*Conglobamento di quote dell'indennità integrativa speciale*

*1. Con decorrenza dal 30 giugno 1988 viene conglobata nello stipendio iniziale del livello in godimento alla stessa data una quota dell'indennità integrativa speciale pari a L. 1.081.000 annue lorde.*

*2. Con la medesima decorrenza la misura dell'indennità integrativa speciale spettante al personale in servizio è ridotta di L. 1.081.000 annue lorde.*

*3. Il conglobamento di cui al comma 1 non opera agli effetti della determinazione del trattamento pensionistico, diretto, indiretto o di reversibilità dei dipendenti iscritti ai fondi integrativi di previdenza di cui all'art. 14 della legge 20 marzo 1975, n. 70, salva la revisione dell'attuale disciplina dei trattamenti medesimi.*

*4. Per il personale iscritto a fondi sostitutivi, esclusivi od esonerativi si applicano le norme ed i criteri adottati per il personale iscritto dipendente dalle altre amministrazioni pubbliche. Parimenti si procederà per l'analogo conglobamento di una quota dell'indennità integrativa speciale.*

*5. Nei confronti del personale dell'Istituto superiore di sanità, degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria e talassografici, delle stazioni sperimentali per l'industria, cessato dal servizio con decorrenza successiva al 30 giugno 1988, la misura dell'indennità integrativa speciale spettante, ai sensi dell'art. 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, ai titolari di pensione diretta, è ridotta dell'importo lordo mensile di L. 72.067. Detto importo, nel caso in cui l'indennità integrativa speciale è sospesa o non spetta, è portato in detrazione della pensione dovuta all'interessato.*

*6. Ai titolari di pensione di reversibilità aventi causa del personale collocato in quiescenza successivamente al 30 giugno 1988, o deceduto in attività di servizio a decorrere dalla stessa data, la riduzione dell'importo lordo mensile di L. 72.067 va operata in proporzione dell'aliquota di reversibilità della pensione spettante, osservando le stesse modalità di cui al comma 5. Se la pensione di reversibilità è attribuita a più compartecipi, la stessa riduzione va effettuata in proporzione alla quota assegnata a ciascun compartecipe.*

*Titolo VI*

TUTELA DEI LAVORATORI

Art. 32.

*Pari opportunità in favore delle lavoratrici*

1. Nell'intento di attivare misure e meccanismi tesi a consentire una reale parità tra uomini e donne all'interno del comparto, saranno definiti, con la contrattazione decentrata a livello nazionale e locale, specifici interventi che si concretizzino in vere e proprie «azioni positive» a favore delle lavoratrici.

2. Pertanto, al fine di consentire una reale parità uomini-donne, vengono istituiti, presso gli enti o istituti, con la presenza delle organizzazioni sindacali, appositi comitati per le pari opportunità, che propongano misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunità e relazionino, almeno una volta all'anno, sulle condizioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici rispetto alle attribuzioni, alle mansioni, alla partecipazione ai corsi di formazione e aggiornamento, ai nuovi ingressi, al rispetto dell'applicazione della normativa per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, alla promozione di misure idonee a tutelarne la salute in relazione alle peculiarità psicofisiche ed alla prevedibilità di rischi specifici per le donne con particolare attenzione alle situazioni di lavoro che possono rappresentare rischi per la salute riproduttiva.

Art. 33.

*Tutela della salute*

1. Le rappresentanze sindacali, con modalità da determinarsi a livello decentrato, possono controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, nonché promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica del personale.

Art. 34.

*Visite mediche di controllo*

1. Salvo che per gli enti abilitati per legge ad effettuare visite di controllo per i lavoratori, le visite mediche di controllo sulle assenze dal servizio per malattia del personale sono espletate dalle unità sanitarie locali.

2. Al fine di garantire la riservatezza della diagnosi, la certificazione sarà portata a conoscenza dell'amministrazione di appartenenza nella parte in cui è contenuta la sola prognosi.

3. Le visite di controllo devono essere in ogni caso effettuate nelle fasce orarie previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 35.

*Libretto sanitario*

1. È istituito il libretto personale sanitario per garantire ai lavoratori, che operano in ambienti insalubri, visite mediche periodiche a scopo preventivo, secondo le modalità previste in materia per il personale dei vigili del fuoco dagli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 210.

*Titolo VII*

RELAZIONI SINDACALI

Art. 36.

*Diritto di informazione*

1. In applicazione di quanto stabilito negli articoli 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, l'amministrazione, a tutti i livelli, assicura una

preventiva, costante, tempestiva e periodica informazione alle organizzazioni sindacali, in particolare sulle seguenti materie:

*a)* atti e provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro, la politica degli organici, il funzionamento dei servizi, le innovazioni tecnologiche;

*b)* atti e provvedimenti relativi a materie non soggette a contrattazione dai quali comunque derivino conseguenze riguardanti il personale e l'organizzazione del lavoro;

*c)* investimenti e programmi dell'ente;

*d)* interventi di progettazione e di introduzione di sistemi informatici, o di modifica dei sistemi preesistenti, con informazione specifica sulle caratteristiche dei sistemi stessi, in modo tale da consentire, con congruo anticipo, la valutazione in merito ad eventuali vincoli all'occupazione, alle funzioni ed ai ruoli, all'ambiente e alla qualità del lavoro.

2. Saranno altresì attuati incontri periodici per la verifica delle modalità e dei tempi di applicazione delle intese contrattuali e degli accordi decentrati. Negli accordi decentrati potranno essere definite ulteriori articolazioni in materia di informazione.

3. I dati necessari saranno consegnati alle organizzazioni sindacali su materiale cartaceo, ovvero su supporti magnetici.

4. Le informazioni di cui ai precedenti commi saranno fornite secondo modalità tali da non pregiudicare, in ogni caso, la continuità dell'azione amministrativa.

Art. 37.

*Tutela dei dipendenti dirigenti sindacali*

1. Il trasferimento di sede od ufficio dei dirigenti sindacali, componenti di organi statutari delle organizzazioni sindacali, può essere disposto solo previo nulla osta delle organizzazioni sindacali di appartenenza, salvo i casi di incompatibilità e di passaggio di categoria o qualifica.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano fino alla fine dell'anno successivo alla data di cessazione dell'incarico sindacale.

Art. 38.

*Locali per le rappresentanze sindacali*

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 49, secondo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 249, e le situazioni più favorevoli esistenti, in ciascuna unità operativa con almeno 100 dipendenti è consentito alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, per l'esercizio delle loro funzioni, l'uso di un idoneo locale, se disponibile, all'interno della struttura.

2. Nelle unità operative con un numero inferiore di dipendenti le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative hanno diritto ad usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni nell'ambito della struttura.

Art. 39.

*Garanzia di libero accesso sul posto di lavoro*

1. È garantito alle rappresentanze sindacali il libero accesso nei singoli posti di lavoro.

2. Le forme di attuazione di detta garanzia sono stabilite in sede di accordo decentrato aziendale.

Art. 40.

*Attività culturali, ricreative ed assistenziali*

1. Le attività culturali, ricreative ed assistenziali, sono gestite da organismi formati a maggioranza dai rappresentanti dei lavoratori.

Art. 41.

*Diritto di affissione*

1. Le organizzazioni sindacali dei dipendenti hanno diritto di affiggere, in appositi spazi che l'amministrazione ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità amministrativa, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

Art. 42.

*Garanzia nelle procedure disciplinari*

1. Nei procedimenti dinanzi alle commissioni di disciplina deve essere garantito ai dipendenti l'esercizio del diritto di difesa con l'assistenza, se richiesta dall'interessato, di un legale o di un rappresentante sindacale.

Art. 43.

*Patronato sindacale*

*1. I lavoratori in attività o in quiescenza possono farsi rappresentare dal sindacato o dall'istituto di patronato sindacale per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai competenti organi degli enti o istituti di appartenenza.*

*2. Gli addetti agli stessi istituti hanno diritto d'accesso nei luoghi di lavoro anche in relazione alla tutela dell'igiene e della sicurezza del lavoro ed alla medicina preventiva, come previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.*

Art. 44.

*Referendum*

1. L'amministrazione deve consentire lo svolgimento, fuori dell'orario di lavoro, di «referendum», sia generali che per categoria, su materie inerenti all'attività sindacale, indetti dalle organizzazioni sindacali tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i dipendenti appartenenti all'unità produttiva ed alla categoria particolarmente interessata.

Art. 45.

*Assemblea*

1. Il personale ha diritto di partecipare alle assemblee sindacali per trenta ore annue pro-capite, senza decurtazione della retribuzione.

Art. 46.

*Verifica*

1. Con cadenza annuale, di regola entro il mese di settembre, le delegazioni stipulanti l'accordo recepito dal presente decreto effettueranno una verifica sullo stato di attuazione dell'accordo stesso, in ogni sua parte, con particolare riferimento alla programmazione del lavoro e degli orari, alla realizzazione dei piani di produttività, ai criteri di incentivazione, al funzionamento ed all'efficacia dei servizi in favore dell'utenza.

2. Sulla base dei risultati delle predette verifiche, le parti potranno formulare osservazioni e proposte da allegare alla relazione indicata dall'art. 16 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, o da porre a base di iniziative dirette a rimuovere eventuali ostacoli alla compiuta e tempestiva attuazione delle intese.

## *Titolo VIII*

## PRODUTTIVITÀ E AGGIORNAMENTO

Art. 47.

*Produttività*

1. Gli enti o istituti, per la realizzazione di reali e significativi miglioramenti dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi, predisporranno, in quanto funzionali rispetto alla tipologia dei servizi stessi e le dimensioni delle strutture cui sono affidati, appositi piani articolati in:

*a)* progetti di tipo strumentale, volti ad acquisire metodologie, tecniche e strutture per un corretto governo delle problematiche gestionali dell'ente o istituto;

*b)* progetti di risultato, direttamente rivolti al miglioramento quantitativo e qualitativo dei singoli servizi resi dall'ente o istituti.

2. I progetti di tipo strumentale, ricorrendo le condizioni di cui al comma 1, riguardano a titolo esemplificativo, le seguenti materie: studio e sperimentazione delle metodologie di pianificazione e programmazione degli obiettivi e controllo dei risultati, determinazione dei carichi di lavoro, aggregazione delle attività per «ciclo di prodotto», individuazione degli standard di produttività e di altri parametri quantitativi del livello di efficienza. Le specifiche tecniche di realizzazione dei progetti di tipo strumentale conterranno, in ogni caso, la quantificazione del personale coinvolto nella loro attuazione e l'indicazione del tempo occorrente per la medesima.

3. I progetti di risultato riguardano esclusivamente servizi per i quali sia intervenuta la preventiva individuazione di standard di produttività o di altri indicatori dei livelli di servizio a norma del comma 2. Restano confermati, per la durata stabilita, i progetti di risultato già deliberati alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche se definiti sulla base dei dati quantitativi relativi ai livelli di rendimento conseguiti negli anni precedenti, opportunamente incrementati nella misura stabilita in sede di contrattazione a livello nazionale ed uniformati tra le diverse sedi territoriali dell'ente tenendo conto delle loro peculiarità.

4. I progetti di risultato sono articolati sul territorio al livello strutturale ed organizzativo dell'ente corrispondente all'effettivo centro di responsabilità di servizio, anche interno all'unità organica ove questa assicuri più servizi.

5. La verifica dello stato di attuazione ed elaborazione dei progetti di cui ai commi precedenti è effettuata sulla base di procedure oggettive con la periodicità necessaria per garantire la tempestiva adozione di misure atte a recuperare eventuali scostamenti dagli obiettivi, alla scadenza degli eventuali traguardi intermedi e comunque al termine fissato per il completamento dei progetti stessi.

6. Per i dirigenti, responsabili della gestione globale del progetto ad essi affidato, i risultati quali-quantitativi saranno valutati in sede di redazione dei rapporti informativi o di segnalazione di fatti particolarmente rilevanti sotto il profilo del merito o del demerito, ai sensi e per gli effetti delle norme in materia di responsabilità nell'esercizio delle funzioni dirigenziali.

7. Dopo tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e, in seguito, periodicamente, sarà compiuta dalle organizzazioni sindacali di comparto e dalle confederazioni maggiormente rappresentative unitamente a rappresentanti delle associazioni degli utenti individuate d'intesa con la parte pubblica, un bilancio dell'attività di programmazione svolta, dei risultati ottenuti, degli eventuali ostacoli incontrati, allo scopo di rimuoverli e di dare piena attuazione allo spirito e alla lettera delle intese intercompartimentali e di comparto tendenti ad accrescere la produttività, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

Art. 48.

*Formazione e aggiornamento professionale*

1. La formazione e l'aggiornamento professionale del personale costituiscono il basilare supporto per correlare lo sviluppo delle risorse e capacità lavorative a quello organizzativo e tecnologico.

2. In questa prospettiva ogni forma di evoluzione del sistema di organizzazione del lavoro dovrà procedere in piena sintonia con la previsione di adeguate iniziative in materia di formazione ed aggiornamento professionale.

3. La formazione e l'aggiornamento professionale devono essere rivolti:

*a)* ad estendere l'aggiornamento professionale a tutto il personale ed in particolare a quello coinvolto nei processi di sviluppo dell'organizzazione del lavoro,

*b)* a consentire il più rapido ed efficace inserimento del personale di nuova assunzione o sottoposto a processi di mobilità nello svolgimento delle attività di servizio;

*c)* a favorire, mediante adeguati processi di riconversione professionale, la realizzazione di opportuni interventi per fronteggiare aree di criticità nell'esecuzione dei servizi istituzionali e sviluppare la più ampia mobilità del personale.

4. In quest'ambito i progetti di tipo strumentale predisposti per l'introduzione di nuove tecnologie o tecniche organizzative conterranno opportune previsioni in materia di formazione ed aggiornamento professionale. dando priorità agli interventi formativi di quelle professionalità che assumono valore portante per la realizzabilità dei progetti medesimi.

5. Un ruolo specifico assumerà infine l'attività di formazione nei confronti del personale appartenente alle qualifiche dell'area del funzionariato alle quali, oltre la conoscenza specialistica propria dei settori di applicazione, sono richieste comuni basi di professionalità in materia di organizzazione del lavoro, di tecnologie di sviluppo organizzativo e direzionale e di tecnologia informatica.

6. Per le azioni formative e di aggiornamento sopraindicate, gli enti o istituti, secondo le loro dimensioni e possibilità organizzative, e secondo il tipo di intervento, potranno promuovere iniziative autonome, anche mediante la costituzione di apposite strutture, ovvero valorizzare forme di collaborazione con altri enti, con le scuole superiori dello Stato e con le scuole di formazione di tipo industriale o universitario.

7. L'attività di docenza, secondo i contenuti dell'intervento, può essere affidata a personale dell'ente o dell'istituto e a esperti esterni sulla base di specifici rapporti professionali

8. L'attività formativa può svolgersi durante l'orario di lavoro o al di fuori di esso. Possono essere previste forme di incentivazione per la docenza e la partecipazione fuori orario ai corsi di aggiornamento e specializzazione.

9. Per il personale delle qualifiche funzionali più elevate sarà prevista altresì la partecipazione a convegni di studio, a corsi di specializzazione e ad attività scientifiche anche presso Università italiane e straniere, centri o imprese opportunamente prescelti in relazione all'attività dell'ente o istituto di appartenenza.

## *Titolo IX*

## NORME SPECIALI

### Art. 49.

*Commissioni giudicatrici per i concorsi alle fasce di ricercatore*

1. In sede di prima applicazione del presente decreto ciascun ente o istituto provvederà a nominare le commissioni giudicatrici dei concorsi secondo le norme dei rispettivi ordinamenti.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica definirà, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, su proposta degli enti firmatari dell'accordo recepito dal presente decreto, i criteri generali tendenti ad omogeneizzare le specifiche discipline.

### Art 50.

*Mutamento di mansioni per inidoneità fisica*

1. Fatte salve le eventuali normative più favorevoli esistenti nei confronti del dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale, l'ente o istituto non potrà procedere alla dispensa dal servizio per inidoneità fisica prima di aver esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori e con le disponibilità organiche delle amministrazioni del comparto, per recuperarlo al servizio attivo, in mansioni diverse a quelle proprie del profilo rivestito, appartenente alla stessa qualifica funzionale o, ove in essa non esistano posti disponibili, a qualifica funzionale inferiore.

2. Dal momento del nuovo inquadramento il dipendente seguirà la dinamica retributiva della nuova qualifica funzionale senza alcun riassorbimento del trattamento già in godimento.

### Art. 51.

*Bilinguismo*

1. Al personale in servizio nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta è attribuita un'indennità di bilinguismo, collegata alla professionalità, nella stessa misura e con le stesse modalità previste per il personale degli enti in servizio nella regione autonoma a statuto speciale Trensito-Alto Adige.

### Art. 52.

*Disposizioni particolari per gli istituti di sperimentazione agraria*

1. Resta ferma la unicità dei ruoli di cui all'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, e successive modificazioni ed integrazioni.

### Art. 53.

*Rivalutazione per il personale degli enti di ricerca dei compensi per lavoro straordinario relativi al 1° semestre dell'anno 1976.*

*1. Nei confronti del personale destinatario del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, i compensi riguardanti le prestazioni di lavoro straordinario eseguite nel primo semestre 1976 vanno riliquidati comprendendovi automaticamente gli interessi corrispettivi e la rivalutazione monetaria.*

### Art. 54.

*Compensi incentivanti la produttività per il personale degli enti di ricerca*

*1. In relazione all'attuazione della disciplina dei compensi incentivanti la produttività di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346, restano confermate le deliberazioni assunte dagli organi di amministrazione degli enti per quanto concerne gli anni 1983 e seguenti.*

Art. 55.
*Norma di rinvio*

1. Per ciascun ente o istituto del comparto è fatta salva, in attesa di completa omogeneizzazione, la normativa vigente in quanto non in contrasto o non modificata dal presente decreto.

Art. 56.
*Copertura finanziaria*

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 52 miliardi per l'anno 1987, ivi compreso quello relativo all'anno 1986, in lire 71 miliardi per l'anno 1988 e in lire 79 miliardi per l'anno 1989 provvedono gli enti pubblici interessati, all'uopo parzialmente utilizzando, oltre a quanto previsto dall'art. 8, comma 9, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, le disponibilità dei propri bilanci provenienti dai conferimenti operati a carico del bilancio dello Stato, o quelle affluite nei propri bilanci in relazione alle specifiche attività svolte dagli enti stessi.

Art. 57.
*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1987

COSSIGA

GORIA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
SANTUZ, *Ministro per la funzione pubblica*
GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*
RUBERTI, *Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica*
AMATO, *Ministro del tesoro*
COLOMBO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*
FORMICA, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

*Visto, il Guardasigilli:* VASSALLI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1988, con esclusione dell'art. 14, secondo comma, numeri 2 e 3, dell'art. 15, ultimo alinea da nono comma e dodicesimo comma; dell'art. 24, secondo comma; dell'art. 25, secondo, terzo e quarto comma; dell'art. 28, quarto comma; dell'art. 31, dell'art. 43; dell'art. 53 e dell'art. 54 ai sensi della delibera n. 1889 della Sezione controllo Stato del 21 gennaio 1988*

*Atti di Governo, registro n. 71, foglio n. 17*

*Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1988, con riserva relativamente agli articoli 14, secondo comma, numeri 2 e 3; 15, ultimo alinea del nono comma e dodicesimo comma; 24, secondo comma; 25, secondo, terzo e quarto comma; 28, quarto comma; 31, 43; 53 e 54 ai sensi della delibera n. 59/Sezioni riunite/E. del 9 febbraio 1988*

*Atti di Governo, registro n. 72, foglio n. 8*

ALLEGATO 1

PROFILO

COLLABORATORE PROFESSIONALE
DEGLI ENTI DI RICERCA

Svolge attività tecnica inerente alla specifica professionalità posseduta.

*Requisiti culturali:* diploma di laurea e documentata esperienza nel campo tecnico professionale inerente al posto da ricoprire.

*Modalità di accesso:* concorso pubblico, per esami.

*Sfera di autonomia:* piena per quanto riguarda gli atti operativi.

*Grado di responsabilità:* totale per quanto riguarda gli atti ed i provvedimenti della specifica professione.

---

CGIL CISL UIL
RICERCA

CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE

*Premessa*

Lo sciopero è un diritto del lavoratore, sancito dalla Costituzione, e costituisce patrimonio inalienabile del movimento dei lavoratori.

La complessità della società moderna rende necessario peraltro coniugare le esigenze dei cittadini e degli utenti dei servizi, la sicurezza degli impianti tecnici e scientifici dei lavoratori, con la tutela e la salvaguardia del lavoro anche attraverso l'autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero, che va collocata in un quadro comprendente sia i codici dell'autoregolamentazione sia l'impegno della parte pubblica all'osservanza di corrette norme di condotta nelle procedure di risoluzione e attuazione degli accordi e nel sistema di relazioni sindacali; impegno della parte pubblica da definirsi in sede di accordo di comparto e da recepirsi nel relativo contratto.

Il quadro predetto è perseguito dal sindacato in coerenza con l'obiettivo del rafforzamento dell'intervento pubblico e della sua efficacia nella ricerca scientifica e tecnologica. L'attività degli enti di ricerca, peraltro, è finalizzata quasi esclusivamente a esigenze dell'insieme della collettività nazionale.

1) *Area di applicazione.*

Il presente codice di autoregolamentazione impegna le organizzazioni sindacali firmatarie a ogni livello, territoriale e aziendale, e per ogni attività di lavoro dipendente esercitata nel comparto degli enti pubblici di ricerca e sperimentazione.

2) *Titolarità.*

Dopo la comunicazione, la cui titolarità compete agli organismi sindacali competenti per statuto ai rispettivi livelli territoriali, le organizzazioni sindacali saranno disponibili per stabilire d'accordo con gli enti interessati l'elenco di attività il cui mantenimento è indispensabile per garantire la sicurezza delle persone e dei beni.

3) *Termini di preavviso.*

La proclamazione di sciopero avverrà con preavviso di quindici giorni, con l'indicazione delle relative modalità.

4) *Servizi essenziali.*

Sono considerati essenziali servizi e impianti del comparto la cui sospensione totale di attività possa comportare gravi pericoli per la sanità o la incolumità pubblica.

5) *Cause di sospensione e periodi di esclusione della proclamazione di sciopero.*

Le organizzazioni sindacali firmatarie non effettueranno proclamazioni di sospensioni del lavoro, e sospenderanno agitazioni già indette, nel caso del verificarsi di calamità nazionali o di avvenimenti di eccezionale e particolare gravità, per tutte le attività a questi avvenimenti connesse.

6) *Durata dello sciopero.*

Le sottoscritte organizzazioni sindacali si impegnano a che la durata della prima proclamazione di sciopero, in relazione all'insorgere di situazioni vertenziali, dopo aver espletato le procedure previste dalla legge n. 93/83 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 13/86, abbia durata non superiore alle 24 ore, ferma restando l'opportunità di estensione del tempo di sciopero nel caso di successive proclamazioni.

7) *Forme di lotta.*

Le sottoscritte organizzazioni sindacali si impegnano a non proclamare scioperi a modalità anomale.

8) *Continuità delle prestazioni.*

Negli scioperi di lunga durata le organizzazioni sindacali terranno nella dovuta attenzione le attività svolte in turno continuativo e il personale che, in ogni contingenza, deve garantire lo svolgimento delle suddette attività in condizioni di sicurezza.

---

## FEDERDIRIGENTI
### FUNZIONE PUBBLICA

### CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE

Lo sciopero è un diritto del lavoratore, sancito dalla Costituzione, e costituisce patrimonio inalienabile del movimento dei lavoratori.

La complessità della società moderna rende necessario peraltro coniugare le esigenze dei cittadini e degli utenti dei servizi, la sicurezza degli impianti tecnici e scientifici dei lavoratori, con la tutela e la salvaguardia del lavoro anche attraverso l'autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero, che va collocata in un quadro comprendente sia i codici dell'autoregolamentazione sia l'impegno della parte pubblica all'osservanza di corrette norme di condotta nelle procedure di risoluzione e attuazione degli accordi e nel sistema di relazioni sindacali, impegno della parte pubblica da definirsi in sede di accordo di comparto e da recepirsi nel relativo contratto.

Il quadro predetto è perseguito dal sindacato in coerenza con l'obiettivo del rafforzamento dell'intervento pubblico e della sua efficacia nella ricerca scientifica e tecnologica. L'attività degli enti di ricerca, peraltro, è finalizzata quasi esclusivamente a esigenze dell'insieme della collettività nazionale.

1) *Area di applicazione.*

Il presente codice di autoregolamentazione impegna le organizzazioni sindacali firmatarie a ogni livello, territoriale e aziendale, e per ogni attività di lavoro dipendente esercitata nel comparto degli enti pubblici di ricerca e sperimentazione.

2) *Titolarità.*

Dopo la comunicazione, la cui titolarità compete agli organismi sindacali competenti per statuto ai rispettivi livelli territoriali, d'intesa con la Federazione le organizzazioni sindacali saranno disponibili per stabilire d'accordo con gli enti interessati l'elenco di attività il cui mantenimento è indispensabile per garantire la sicurezza delle persone e dei beni.

3) *Termini di preavviso.*

La proclamazione di sciopero avverrà con preavviso di quindici giorni, con l'indicazione delle relative modalità.

4) *Servizi essenziali.*

Sono considerati essenziali servizi e impianti del comparto la cui sospensione totale di attività possa comportare gravi pericoli per la sanità o la incolumità pubblica.

5) *Cause di sospensione e periodi di esclusione della proclamazione di sciopero*

Le organizzazioni sindacali firmatarie non effettueranno proclamazioni di sospensioni del lavoro, e sospenderanno agitazioni già indette, nel caso del verificarsi di calamità nazionali o di avvenimenti di eccezionale e particolare gravità, per tutte le attività a questi avvenimenti connesse.

6) *Durata dello sciopero*

Le sottoscritte organizzazioni sindacali si impegnano a che la durata della prima proclamazione di sciopero in relazione all'insorgere di situazioni vertenziali, dopo aver espletato le procedure previste dalla legge n. 93/83 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 13/86, abbia durata non superiore alle 24 ore, ferma restando l'opportunità di estensione del tempo di sciopero nel caso di successive proclamazioni.

7) *Forme di lotta.*

Le sottoscritte organizzazioni sindacali si impegnano a non proclamare scioperi a modalità anomale.

8) *Continuità delle prestazioni.*

Negli scioperi di lunga durata le organizzazioni sindacali terranno nella dovuta attenzione le attività svolte in turno continuativo e il personale che, in ogni contingenza, deve garantire lo svolgimento delle suddette attività in condizioni di sicurezza.

*CIDA - Ricerca*
FANTONI

---

## CISNAL
### FEDERAZIONE NAZIONALE STATALI

### CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE

*Premessa*

Lo sciopero è un diritto del lavoratore, sancito dalla Costituzione, e costituisce patrimonio inalienabile del movimento dei lavoratori.

La complessità della società moderna rende necessario peraltro coniugare le esigenze dei cittadini e degli utenti dei servizi, la sicurezza degli impianti tecnici e scientifici dei lavoratori, con la tutela e la salvaguardia del lavoro anche attraverso l'autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero, che va collocata in un quadro comprendente sia i codici dell'autoregolamentazione sia l'impegno della parte pubblica all'osservanza di corrette norme di condotta nelle procedure di risoluzione e attuazione degli accordi e nel sistema di relazioni sindacali; impegno della parte pubblica da definirsi in sede di accordo di comparto e da recepirsi nel relativo contratto.

Il quadro predetto è perseguito dal sindacato in coerenza con l'obiettivo del rafforzamento dell'intervento pubblico e della sua efficacia nella ricerca scientifica e tecnologica. L'attività degli enti di ricerca, peraltro, è finalizzata quasi esclusivamente a esigenze dell'insieme della collettività nazionale.

1) *Area di applicazione.*

Il presente codice di autoregolamentazione impegna la CISNAL a ogni livello, territoriale e aziendale, e per ogni attività di lavoro dipendente esercitata nel comparto degli enti pubblici di ricerca e sperimentazione.

2) *Titolarità.*

Dopo la comunicazione, la cui titolarità compete agli organismi sindacali competenti per statuto ai rispettivi livelli territoriali, la CISNAL sarà disponibile per stabilire d'accordo con gli enti interessati l'elenco di attività il cui mantenimento è indispensabile per garantire la sicurezza delle persone e dei beni.

3) *Termini di preavviso.*

La proclamazione di sciopero avverrà con preavviso di quindici giorni, con l'indicazione delle relative modalità.

4) *Servizi essenziali.*

Sono considerati essenziali servizi e impianti del comparto la cui sospensione totale di attività possa comportare gravi pericoli per la sanità o la incolumità pubblica.

5) *Cause di sospensione e periodi di esclusione della proclamazione di sciopero.*

Le organizzazioni sindacali firmatarie non effettueranno proclamazioni di sospensione del lavoro, e sospenderanno agitazioni già indette, nel caso del verificarsi di calamità nazionali o di avvenimenti di eccezionale e particolare gravità, per tutte le attività a questi avvenimenti connesse.

6) *Durata dello sciopero.*

La CISNAL si impegna affinché la durata della prima proclamazione di sciopero, in relazione all'insorgere di situazioni vertenziali, dopo aver espletato le procedure previste dalla legge n. 93/83 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 13/86, abbia durata non superiore alle 24 ore, ferma restando l'opportunità di estensione del tempo di sciopero nel caso di successive proclamazioni.

7) *Forme di lotta.*

La CISNAL si impegna a non proclamare scioperi a modalità anomale.

8) *Continuità delle prestazioni.*

Negli scioperi di lunga durata la CISNAL terrà nella dovuta attenzione le attività svolte in turno continuativo e il personale che, in ogni contingenza, deve garantire lo svolgimento delle suddette attività in condizioni di sicurezza.

---

## CISAL
### RICERCA

## CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI SCIOPERO

*Premessa*

Lo sciopero è un diritto costituzionale del lavoratore e pertanto costituisce un suo patrimonio inalienabile.

Si riconosce tuttavia che, considerata la complessità della società moderna, occorre conciliare nei limiti del possibile i diritti del lavoratore con i diritti degli altri cittadini e con la tutela e la sicurezza degli impianti e beni strumentali di lavoro.

Con tale spirito e nell'intento di raggiungere tali risultati, il sindacato e la parte pubblica del «comparto della ricerca e sperimentazione» si impegnano ad osservare norme e procedure per realizzare corretti rapporti sindacali.

*Reciprocità degli impegni.*

Le direzioni degli enti e istituti del comparto si impegnano alla corretta e sollecita applicazione del contratto e degli altri accordi sindacali, mentre il Dipartimento della Funzione Pubblica si impegna a garantirne l'osservanza con interventi, ove richiesti, tempestivi ed efficaci, a norma dell'art. 2 del contratto.

Da parte sua il sindacato, col presente codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero, assume gli impegni qui di seguito specificati.

*Area di applicazione.*

Il presente codice impegna il sindacato ad ogni livello, nazionale e aziendale, e per ogni attività di lavoro dipendente esercitata nell'ambito degli enti e istituti rientranti nel comparto.

*Dichiarazione dello sciopero.*

La proclamazione di sciopero sarà comunicata alla Direzione della parte interessata con un preavviso di almeno quindici giorni e con l'indicazione della sua durata e delle modalità di attuazione.

Il sindacato si impegna a non attuare forme di sciopero con modalità anomale.

Subito dopo la comunicazione, saranno attivate le procedure di conciliazione delle vertenze sindacali, come previsto dalla legge n. 93/1983 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 13/1986.

*Dispensa dallo sciopero.*

Si considerano essenziali, e quindi soggetti a particolare tutela, gli impianti la cui natura o la cui totale sospensione di attività e sorveglianza possano comportare gravi pericoli per la sanità e incolumità pubblica e danni irreparabili ai beni strumentali di lavoro. In particolare sono tutelati gli impianti nucleari, a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 184/1964.

La individuazione di tutti i predetti impianti sarà oggetto di accordi decentrati con le direzioni degli enti e istituti direttamente interessati.

Sono pertanto dispensati dallo sciopero i lavoratori addetti agli impianti come sopra individuati, nel numero strettamente necessario.

*Sospensione dello sciopero per eventi gravi.*

Non saranno proclamati scioperi, e comunque saranno sospesi se già indetti o in corso, nel caso di calamità naturali o di eventi eccezionali di particolare gravità, per tutte le attività connesse a tali avvenimenti.

*Validità del codice.*

Il presente codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero viene allegato al contratto del comparto degli enti e istituti pubblici di ricerca e sperimentazione e ne costituiscono parte integrante.

Esso ha validità fino alla data di scadenza degli effetti giuridici del contratto.

*La Segreteria generale*

---

## C.I.S.A.S.
### F.F.P.
### COMPARTO RICERCA

## CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO

Il diritto di sciopero, che costituisce libertà fondamentale di ciascun lavoratore, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 11, legge n. 93/83, sarà esercitato dalla CISAS-FFP - Comparto ricerca secondo le modalità e i limiti appresso indicati.

1. La titolarità a dichiarare, sospendere, revocare gli scioperi è prerogativa delle strutture sindacali nazionali, regionali, territoriali e aziendali secondo le norme statutarie delle CISAS.

2. Si conferma il termine di preavviso di giorni quindici di cui all'art. 11 legge n. 93/83. Nel periodo che intercorre tra il giorno della proclamazione e la data dell'azione collettiva di astensione dal lavoro saranno attivate le procedure di cui al capo IV del decreto del Presidente della Repubblica n. 13/86.

3. All'atto stesso della proclamazione va data notizia dello sciopero alla cittadinanza divulgandone motivi e contenuti.

4. La salvaguardia dell'essenzialità dei servizi, unitamente alla indispensabilità delle prestazioni comunque da assicurare, deve essere tutelata nell'esercizio delle azioni di sciopero. A tal fine, sono considerati essenziali quei servizi e impianti del comparto che potrebbero determinare gravi pericoli per la collettività a seguito di totale sospensione delle attività.

5. Negli scioperi di lunga durata saranno tenuti nella dovuta considerazione, per garantirne le condizioni di sicurezza, le attività svolte a turni continuativi ed il personale che ne assicura lo svolgimento.

6. Gli scioperi dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali che richiedano la resa di servizi di soccorso, di assistenza, di ripristino delle condizioni di normalità.

7. La CISAS-FFP Comparto ricerca si ritiene svincolata dal presente codice, fatte salve le norme di cui ai punti 2 e 4 per azioni di sciopero avverso il mancato rispetto di scadenze di legge, regolamentari o contrattuali ed in caso di eventuali comportamenti discriminatori nei confronti di qualcuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del protocollo d'intesa 25 luglio 1986.

---

## CONF. S.A.L.
### RICERCA

## CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO RELATIVO AL COMPARTO RICERCA
(Decreto del Presidente della Repubblica n. 68/86)

La sottoscritta organizzazione sindacale, allo scopo di regolamentare l'esercizio del diritto di sciopero nel comparto del personale delle Istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione individuato ai sensi del decreto n. 68/86, assume il presente codice di comportamento, tenute presenti anche le norme contenute nella legge n. 93/83.

*Punto 1.*

Le regole di comportamento autonomamente definite, sono rivolte a tutelare i diritti dei lavoratori nel quadro della responsabile attenzione alle esigenze della collettività, a cui si garantisce di usufruire dei servizi essenziali, anche nei casi di controversie sindacali.

Il diritto di sciopero, che costituisce fondamentale libertà del lavoratore, si esercita senza limitazione alcuna nei casi in cui siano in gioco i valori primari delle libertà civili e sindacali, della democrazia e della pace e nelle vertenze di carattere generale che interessano l'intero mondo del lavoro.

*Punto 2.*

Il presente codice si applica nelle azioni sindacali di comparto contrattuale e aziendali relative alle politiche di riforma, rivendicative e contrattuali.

Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali.

*Punto 3.*

Competenti a proclamare gli scioperi, a definirne le modalità, a sospenderli o revocarli sono:

gli organismi nazionali, regionali e provinciali di comparto contrattuale dell'organizzazione sindacale ai vari livelli.

*Punto 4.*

Fermo restando quanto previsto dall'art. 11 della legge n. 93/83 circa l'obbligo di preavviso, fissato in quindici (15) giorni, si stabiliscono le seguenti modalità aggiuntive:

*a)* il primo sciopero non supererà la durata di un'intera giornata di lavoro;

*b)* quelli successivi al primo, per la stessa vertenza, non supereranno ciascuno le due giornate di lavoro in una unica soluzione.

Anche durante il periodo compreso tra il giorno della proclamazione e la data di effettuazione dello sciopero dovranno essere attivate le procedure contenute nel titolo 6° del decreto del Presidente della Repubblica n. 13/86 e nel contratto di comparto. In ogni caso l'attivazione di tali procedure non incide sui tempi di preavviso dell'azione sindacale proclamata.

Gli scioperi di durata inferiore alla giornata avranno svolgimento in un unico periodo di tempo continuativo per ciascun turno di lavoro.

*Punto 5.*

La proclamazione dello sciopero avverrà con adeguata pubblicizzazione dei contenuti della vertenza e delle modalità di effettuazione.

Nell'esercizio del diritto di sciopero sarà in ogni caso salvaguardata la sicurezza dei cittadini, dei dipendenti e degli impianti.

*Punto 6.*

Il presente codice vincola le strutture sindacali, a tutti i livelli, ed i lavoratori iscritti.

Ogni comportamento difforme costituisce violazione degli statuti e come tale soggetto alle relative sanzioni.

*Punto 7.*

Il presente codice ha validità fino alla data di scadenza del contratto e può comunque essere integrato, modificato o aggiornato all'atto della firma del contratto medesimo.

*La Segreteria generale*

---

USPPI UNIONE SINDACATI PROFESSIONISTI PUBBLICO - PRIVATO IMPIEGO

## CODICE DI COMPORTAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO

Art. 1.

La Federazione sindacale USPPI-FENARP, con sede sociale in Roma, via Gramsci n. 34, si impegna ad invitare i propri iscritti ad astenersi dall'effettuare le prestazioni lavorative, ordinarie e straordinarie, feriali e festive, diurne e notturne, che loro competono, esclusivamente per i motivi e secondo le modalità indicate di seguito.

Art. 2.

L'invito all'astensione dal lavoro (sciopero) da parte della federazione sindacale di categoria sarà determinato esclusivamente da rivendicazioni di carattere giuridico, normativo ed economico e dalle esigenze di tutelare gli interessi etico-morali, professionali singoli e collettivi degli iscritti e la salute dei lavoratori e di migliorarne le condizioni ambientali di lavoro. Tale invito sarà rivolto agli iscritti dopo l'inutile esperimento della procedura per la prevenzione ed il componimento del conflitto di lavoro.

Art. 3.

L'invito di cui all'art. 2 sarà preceduto da formale comunicazione, inviata all'amministrazione da cui dipendono i lavoratori interessati allo sciopero, nonché agli ordini e collegi professionali e alle autorità interessate, almeno quindici giorni prima della data stabilita per lo svolgimento di quest'ultimo. In detta comunicazione saranno esposti i motivi dell'astensione dal lavoro e la durata della stessa.

Saranno assicurati durante il periodo di sciopero i servizi essenziali per garantire lo svolgimento delle attività indispensabili di pronto intervento per la sicurezza degli impianti e degli utenti del servizio, nonché per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti dei lavoratori dipendenti.

Art. 4.

Le autorità che hanno ricevuto la comunicazione dello sciopero, entro tre giorni dalla ricezione della stessa, dovranno convocare le parti per esperire il tentativo di conciliazione e le trattative intese alla soluzione amichevole della vertenza di lavoro. Detto tentativo non potrà, comunque, superare il limite dei quindici giorni comunicati per l'inizio dello sciopero, salvo diverso accordo delle parti.

Qualora le circostanze di tempo e di luogo lo richiedano o si tratti di periodi in cui le esigenze di ordine pubblico consiglino di evitare turbative alla collettività (calamità naturali, epidemie, elezioni, ecc.), nonché nei periodi di festività nazionali (Natale, Capodanno, Pasqua, ecc.), la Federazione sindacale USPPI-FENARP si impegna a sospendere e a non effettuare scioperi da parte degli iscritti.

Art. 5.

Qualora le trattative di bonaria risoluzione della vertenza di lavoro falliscano prima della data fissata nella comunicazione di sciopero o di quella successiva concordata dalle parti, ovvero superato il termine di tre giorni previsti all'art. 4 per la convocazione delle parti con esito negativo, la federazione sindacale di categoria confermerà con avviso inviato a tutte le autorità di cui all'art. 3, comprese quelle ritenute interessate al conflitto di lavoro per disposizioni di legge o di ordinamento professionale, la data e la durata dello sciopero.

Art. 6.

In caso di ulteriore esito negativo dello sciopero testè indicato, la confederazione o le federazioni sindacali di categoria interessate potranno proclamare lo sciopero a tempo indeterminato, secondo le modalità indicate negli articoli 3 e seguenti.

Art. 7.

Nel corso delle trattative per la valutazione e il componimento bonario dei conflitti di lavoro e nel caso di tentativi di arbitrato, la federazione sindacale di categoria soprassiede da qualsiasi iniziativa sindacale a tutela degli interessi degli iscritti.

PEPE

---

## DIRSTAT

ADERENTE ALLA CONFEDIR - FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI E SINDACATI NAZIONALI DEI FUNZIONARI DIRETTIVI DELLO STATO

OGGETTO: codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero.

La DIRSTAT, aderente alla CONFEDIR, rileva innanzitutto che il Governo non ha finora provveduto a regolamentare il diritto di sciopero, né attraverso accordi con tutte le organizzazioni sindacali, né mediante lo strumento legislativo.

L'autoregolamentazione sindacale del diritto di sciopero dovrebbe infatti svolgere una funzione meramente integratrice rispetto ai citati accordi e soprattutto rispetto alla legge, principale strumento normativo in tale materia, così come stabilito dagli articoli 39 e 40 della Costituzione rimasti in gran parte disattesi.

Ciò posto, questo Sindacato ritiene comunque opportuno stabilire alcuni criteri che siano alla base dell'autoregolamentazione, per disciplinare le forme di esercizio dello sciopero limitandone gli eccessi che provocano gravi scompensi nei servizi pubblici essenziali.

A tal fine il Governo dovrebbe stabilire in tempi brevi, di concerto con le organizzazioni sindacali, criteri il più possibile obiettivi per definire il concetto di «servizio pubblico essenziale».

È inoltre indispensabile che le norme di autoregolamentazione siano condivise da tutte le organizzazioni sindacali rappresentative delle categorie di un determinato settore e si rende, quindi, necessario che il Governo fissi le linee generali che consentano di realizzare un'intesa preliminare tra le stesse su basi uniformi.

Alla luce dell'attuale situazione, pur rilevando le gravi carenze del Governo in materia, la DIRSTAT, aderente alla CONFEDIR, si impegna a seguire i seguenti criteri e modalità di autoregolamentazione del diritto di sciopero:

le azioni di sciopero saranno effettuate con preavviso di almeno quindici giorni e saranno notificate alle amministrazioni ed alle parti interessate a comporre la vertenza;

saranno garantite, nei servizi pubblici essenziali, le prestazioni indispensabili all'utenza, nonché la sicurezza dei lavoratori e degli impianti;

gli scioperi saranno proclamati in modo tale da non arrecare danni alla salute ed alla incolumità della collettività, né provocare gravi turbative nell'ordine pubblico ed alla sicurezza nazionale;

l'opinione pubblica sarà tempestivamente informata delle motivazioni e dei contenuti nelle lotte sindacali intraprese;

le azioni di sciopero saranno sospese in caso di emergenza, come calamità naturali o altri eventi eccezionali;

in generale lo sciopero non deve essere strumentalizzato a fini politici; tuttavia, poiché è nell'interesse dei lavoratori la difesa dell'ordinamento democratico, è ammissibile il ricorso allo sciopero come forma di aggregazione e di reazione in casi di particolare gravità in cui si profili un effettivo pericolo per le istituzioni democratiche.

Le norme di comportamento di cui sopra si riferiscono alle azioni di sciopero proclamate dalla DIRSTAT in tutta la sua organizzazione associativa.

*Il segretario generale:* TRENTANI

---

## ANPRI-EPR

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROFESSIONALE RICERCATORI ENTI PUBBLICI DI RICERCA

L'Associazione nazionale professionale ricercatori - Enti pubblici di ricerca (ANFRI-EPR) si impegna ad osservare il seguente codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero:

1. La titolarità a dichiarare, sospendere o revocare lo sciopero è riservata:

*a)* alla segreteria nazionale dell'Associazione, per gli scioperi nazionali riguardanti la generalità del settore della ricerca, ovvero la generalità dei ricercatori di singoli enti;

*b)* agli organismi direttivi delle sezioni territoriali dell'Associazione, d'intesa con la segreteria nazionale, per gli scioperi a carattere regionale o locale, riguardanti la generalità del settore ovvero i ricercatori di singoli enti.

2. La proclamazione dello sciopero sarà comunicata agli enti dai quali dipendono i ricercatori interessati, nonché alle autorità competenti, con un preavviso di almeno quindici giorni, nel quale sarà altresì indicata la motivazione dello sciopero e la sua durata.

3. La durata dello sciopero sarà fissata dall'organismo dell'Associazione che ne possiede la titolarità. Nell'ambito delle vertenze contrattuali, il primo sciopero non supererà la durata di una giornata di lavoro. Gli scioperi di durata inferiore alla giornata si svolgeranno in un periodo di ore continuativo.

4. L'attuazione di ogni forma di sciopero avrà riguardo alla sicurezza degli utenti, del personale addetto e degli impianti. Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di attuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali e di particolare gravità o di calamità naturali, tali da richiedere l'impegno civico di tutti i cittadini o la piena funzionalità degli enti interessati agli scioperi.

5. Anche in deroga a quanto fin qui stabilito, l'Associazione si riserva la più ampia libertà di iniziativa quando fossero in pericolo i valori fondamentali delle libertà civili e sindacali, della democrazia, della pace.

---

## NOTE

AVVERTENZE:

Gli articoli e le parti di essi stampati in carattere corsivo sono quelli che, in un primo tempo non ammessi al visto della Corte dei conti, sono stati successivamente ammessi al visto con riserva dalla Corte medesima e conseguentemente registrati.

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note all'art. 1, comma 1:*

— Il testo dell'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 68/1986 (*Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 66 del 20 marzo 1986), sulla determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva, di cui all'art. 5 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, è il seguente:

«1. Il comparto di contrattazione collettiva del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione comprende il personale dipendente:

dagli enti scientifici di ricerca e sperimentazione di cui al punto 6 della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni ed integrazioni;

dall'Istituto centrale di statistica (I.S.T.A.T.);

dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (I.S.P.E.S.L.);

dall'Istituto superiore di sanità (I.S.S.);

dall'Istituto italiano di medicina sociale;

dagli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria e talassografici;

dalle stazioni sperimentali per l'industria».

— Il decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972 (*Gazzetta Ufficiale* n. 320 dell'11 dicembre 1972) disciplina le funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.

— La legge n. 72/1985 (Testo coordinato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985) reca: «Adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad esso collegato». All'art. 2 estende ai dirigenti degli enti di cui alla legge n. 70/1975, la disciplina del trattamento economico e le norme concernenti lo stato giuridico dei dirigenti dello Stato, comprese le norme di accesso alla dirigenza.

*Nota all'art. 2, comma 1:*

La legge n. 93/1983 (Legge-quadro sul pubblico impiego, *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 6 aprile 1983) all'art. 27 detta norme per l'istituzione, attribuzioni ed ordinamento del Dipartimento della funzione pubblica. Il primo comma prevede tra le altre competenze del Dipartimento:

*(Omissis)*

2) l'attività di indirizzo e di coordinamento generale in materia di pubblico impiego;

*(Omissis)*

6) il coordinamento delle iniziative riguardanti la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei pubblici dipendenti e la definizione degli indirizzi e delle direttive per i conseguenti adempimenti amministrativi.

*Nota all'art. 2, comma 2:*

Il testo dell'art. 21, comma 1, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 13/1986 (*Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 27 del 3 febbraio 1986) è il seguente (per il titolo del decreto del Presidente della Repubblica n. 13/1986, si veda nelle note all'art. 3):

«1. In attuazione della previsione contenuta nell'art. 11, quarto comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93, è stabilito quanto segue:

*a) Procedure di raffreddamento dei conflitti ai livelli di comparto.*

Nel caso di conflitti di lavoro ai livelli di comparto e decentrati, dovrà essere, entro tre giorni, avviato un confronto fra le parti.

Trascorsi quindici giorni dall'insorgenza del conflitto in assenza di accordo, si potrà fare ricorso all'intervento delle delegazioni trattanti previste dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, alle quali è attribuito dal presente decreto il compito di assicurare la corretta gestione degli accordi».

*Note all'art. 3:*

— L'art. 14 della legge n. 93/1983 disciplina gli accordi decentrati, il testo del primo comma è il seguente:

«Nell'ambito e nei limiti fissati dalla disciplina emanata a seguito degli accordi sindacali di cui ai precedenti articoli, e segnatamente per quanto concerne i criteri per l'organizzazione del lavoro di cui all'art. 3, n. 2, la disciplina dei carichi di lavoro, la formulazione di proposte per l'attuazione degli istituti concernenti la formazione professionale e l'addestramento, nonché tutte le altre misure volte ad assicurare l'efficienza degli uffici, sono consentiti accordi decentrati per singole branche della pubblica amministrazione e per singoli enti, anche per aree territorialmente delimitate negli accordi di comparto. Tali accordi non possono comportare oneri aggiuntivi se non nei limiti previsti dagli accordi sindacali di cui al precedente art. 11».

— Il decreto del Presidente della Repubblica n. 13/1986 detta «Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1985-87».

*Nota all'art. 4:*

— Si trascrive l'art. 9 della legge n. 300/1970 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento, in *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 27 maggio 1970).

«Art. 9 *(Tutela della salute e dell'integrità fisica).* — I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica».

*Nota all'art 9, comma 10·*

L'art. 22 della legge n. 93/1983 detta «Principi in tema di responsabilità, procedure e sanzioni disciplinari».

*Nota all'art. 13, comma 2:*

Il testo dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 13/1986 è il seguente:

«Art. 9 *(Lavoro straordinario).* — 1. Nel contesto delle nuove regole di flessibilità:

lo straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro, anche per evitare che la riduzione di orario si risolva in un puro effetto di monetizzazione;

nelle situazioni nelle quali l'offerta di lavoro ordinario è insufficiente per una fase prolungata, si ricorre a processi di mobilità, al lavoro a tempo parziale e/o a termine;

nei casi in cui lo straordinario è comunque elemento indispensabile, si effettuerà tendenzialmente una compensazione in termini di ore libere cumulabili entro un certo arco di tempo.

2. I predetti criteri non escludono l'effettuazione di straordinario entro i limiti massimi definiti negli accordi di comparto. Ad ogni modo la sua effettuazione deve essere oggetto di verifica periodica, per costatarne la congruenza con i criteri generali che debbono regolarlo, e con una programmazione del lavoro per obiettivi che utilizzi tutti gli strumenti ordinari previsti dai nuovi accordi (flessibilizzazione, turni, mobilità, tempo parziale, restituzione in tempo libero).

3. Sono fatte salve le attività di diretta ed immediata collaborazione con gli organi istituzionali».

*Note all'art. 14, comma 1:*

— Per il testo dell'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 68/1986 si veda nelle note all'art. 1, comma 1.

— Il decreto del Presidente della Repubblica n. 935/1986 (*Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 3 del 5 gennaio 1987) concerne l'approvazione delle proposte formulate dalla commissione paritetica prevista dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346, in ordine alle qualifiche funzionali ed ai profili professionali, nonché ai critèri concernenti l'attuazione del principio di inquadramento per profili professionali del personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, previa reiezione o dichiarazione di inammissibilità delle osservazioni avanzate dalle organizzazioni sindacali dissenzienti o non rappresentate nella predetta commissione paritetica.

*Nota all'art 14, comma 2.*

Per il titolo del decreto del Presidente della Repubblica n. 935/1986 si veda la precedente nota.

*Nota all'art 14, comma 3:*

— Il decreto del Presidente della Repubblica n. 346/1983 (suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 20 luglio 1983), reca «Disposizioni sul rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70». Al terzo e quarto comma dell'art. 12 dispone:

«Per gli appartenenti alla prima qualifica professionale ed alla qualifica di collaboratore tecnico professionale gli stipendi tabellari previsti al compimento del 6°, 12°, 18°, 24° anno, secondo la progressione di cui al precedente comma, sono maggiorati di un importo annuo fisso pari, rispettivamente, a L. 1.500.000, 3.000.000, 6.000.000, 9.000.000. Ciascuna delle predette maggiorazioni ha effetto fino alla data del conseguimento di quella successiva.

Per gli enti di ricerca le maggiorazioni di cui al precedente comma possono essere rispettivamente anticipate fino ad un massimo di cinque anni non riassorbibili per i collaboratori tecnico-professionali che si sottopongano a giudizio di valutazione che accerti il merito della produzione scientifico-tecnica realizzata dal collaboratore tecnico professionale, nel limite del 15% dei relativi posti».

— Si trascrive il testo dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 411/1976 (Disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, in suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 14 giugno 1976):

«Art. 29. *(Trattamento economico per incarichi di coordinamento e di dirigenza).* — Al personale del ruolo professionale cui siano affidati incarichi di coordinamento è corrisposta, in relazione all'espletamento degli anzidetti incarichi, una maggiorazione del trattamento economico pari al 5% dello stipendio spettante.

Gli appartenenti al ruolo professionale cui siano affidati incarichi di dirigenza possono optare, per la durata dell'incarico, per il trattamento economico previsto per la qualifica dirigenziale cui sono annesse funzioni di pari livello, fermo restando il diritto alla ripartizione degli onorari».

*Note all'art. 14, comma 5:*

— I principi normativi di omogeneità dettati agli articoli 17, 18, 19, 20 e 21 della legge-quadro n. 93/1983 sul pubblico impiego, afferiscono alla classificazione del personale del pubblico impiego per qualifiche funzionali e profili professionali (articoli 17 e 18), agli istituti della mobilità (art. 19), procedure di reclutamento (art. 20), formazione e aggiornamento del personale (art. 21).

— Per il titolo del decreto del Presidente della Repubblica n. 935/1986 si veda nelle note.

*Nota all'art. 14, comma 7:*

Per il titolo del decreto del Presidente della Repubblica n. 935/1986 si veda nelle note all'art. 14, comma 1.

*Nota all'art. 15, comma 1:*

Per il testo dell'intero art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 935/1986 si veda nelle note all'art. 15, comma 3.

*Note all'art. 15, comma 3:*

— Si trascrive il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 935/1986:

«Art. 4. — Il personale degli enti destinatari della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni ed integrazioni, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto è inquadrato con decorrenza dal 1° luglio 1985 o dalla successiva data di assunzione, nelle qualifiche funzionali stabilite dal presente decreto, secondo l'allegata tabella di equiparazione tra le stesse e le qualifiche - base e di coordinamento - e i livelli differenziati di professionalità del preesistente ordinamento.

L'anzianità maturata nelle qualifiche dell'ordinamento preesistente corrispondenti secondo l'anzidetta tabella alla medesima qualifica funzionale del nuovo ordinamento è riconosciuta agli effetti giuridici in tale ultima qualifica.

1) Ai dipendenti le cui attribuzioni corrispondono a quelle proprie di uno dei profili della qualifica di inquadramento è attribuito il profilo stesso.

Ove dette attribuzioni corrispondono a quelle di piu profili della medesima qualifica è attribuito il profilo corrispondente alle mansioni svolte con carattere di prevalenza.

2) Ai dipendenti già appartenenti alle qualifiche di base del preesistente ordinamento le cui attribuzioni alla data del 1° luglio 1985 - conferite con atto formale in via permanente o esercitate alla stessa data da almeno un triennio secondo le risultanze di atti di ufficio di data certa - si identificano specificatamente con un profilo della qualifica immediatamente superiore a quella rivestita, sono attribuiti il profilo delle mansioni esercitate e la connessa qualifica funzionale. Tale attribuzione ha effetto dalla data in cui risultano perfezionati i suddetti requisiti e comunque da data non anteriore al 1° luglio 1985 nell'ambito delle dotazioni organiche complessive vigenti delle qualifiche di base e dei relativi livelli superiori.

3) Effettuato l'inquadramento di cui ai punti precedenti e previa determinazione dei fabbisogni organici di ciascun profilo professionale previsto dal presente decreto da effettuarsi entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, i dipendenti, già appartenenti ad una qualifica di base del preesistente ordinamento o ad una qualifica di coordinamento o livello differenziato di professionalità, che, alla data del 31 dicembre 1985 e per almeno un triennio, anche non continuativo, negli ultimi cinque anni, hanno svolto effettivamente, secondo le risultanze di atti di ufficio di data certa, mansioni della qualifica di base immediatamente superiore a quella rivestita nel suddetto ordinamento o della qualifica immediatamente superiore a quella di inquadramento ai sensi del primo comma, non rientranti nelle fattispecie di cui al precedente punto 2), sono ammessi a partecipare ad appositi concorsi per titoli e/o esami per l'attribuzione con effetto dalla data della deliberazione relativa alla determinazione dei fabbisogni di cui sopra del profilo corrispondente alle mansioni esercitate e della connessa qualifica funzionale.

Al personale risultato idoneo nei suddetti concorsi che ecceda il numero dei posti disponibili, l'attribuzione della nuova qualifica e del relativo profilo saranno disposti, secondo l'ordine di graduatoria, dalla data in cui si verifichino le necessarie vacanze».

— La legge n. 312/1980 (suppl. ord. n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 12 luglio 1980) reca il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato. All'art. 4 la suddetta legge detta norme di primo inquadramento nelle qualifiche funzionali del personale in servizio al 1° gennaio 1978.

*Note all'art. 15, comma 4:*

— Per il titolo del decreto del Presidente della Repubblica n. 411/1976 si veda nelle note all'art. 14, comma 3.

— Per il titolo del decreto del Presidente della Repubblica n. 935/1986 si veda nelle note all'art. 14, comma 1.

*Note all'art. 15, comma 6:*

— La legge n. 1483/1962 (*Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 30 ottobre 1962) reca disposizioni relative all'autorizzazione ad assumere personale laureato per ricerche e studi nel campo dell'energia nucleare e istituzione presso il Ministero della difesa, di un ruolo di personale tecnico di concetto per l'energia nucleare.

— Gli articoli 30 e 31 della legge n. 312/1980 recano norme di inquadramento nelle qualifiche funzionali per il «personale del ruolo speciale ad esaurimento e non di ruolo» (art. 30), e per il «personale assunto ai sensi di disposizioni speciali» (art. 31).

*Nota all'art 15, comma 7:*

Per il titolo della legge n. 312/1980 si veda nelle note all'art. 15, comma 3.

*Nota all'art. 15, comma 9:*

Per il titolo del decreto del Presidente della Repubblica n. 411/1976 si veda nelle note all'art. 14, comma 3.

*Nota all'art. 15, comma 10:*

La legge n. 70/1975 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 2 aprile 1975) reca: «Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente». Il testo dell'ultimo comma dell'art. 15 è il seguente:

«Appartengono al ruolo professionale i dipendenti i quali, nell'esercizio della attività svolta nell'ambito dei compiti istituzionali dell'ente cui appartengono, si assumono, a norma di legge, una personale responsabilità di natura professionale e per svolgere le loro mansioni devono essere iscritti in albi professionali. Dell'esercizio dei singoli mandati professionali i dipendenti appartenenti al ruolo professionale rispondono direttamente al legale rappresentante dell'ente».

*Nota all'art. 16, comma 1:*

Il testo dell'art. 6, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 13/1986 è il seguente:

«6. Le stesse procedure negoziali — ferme restando le normative vigenti sui trasferimenti d'ufficio di singoli dipendenti per motivate ed inderogabili esigenze di servizio da un ufficio territoriale all'altro nell'ambito delle dotazioni organiche stabilite — potranno prevedere forme di garanzia ed incentivi alla mobilità, oltre che processi di riconversione e di riqualificazione del personale trasferito».

*Nota all'art. 20, comma 3:*

Per il titolo del decreto del Presidente della Repubblica n. 346/1983 si veda la nota all'art. 14, comma 3.

*Nota all'art. 20, comma 6:*

— Il testo dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 346/1983 è il seguente:

«Art. 9. (*Specialisti tecnici degli enti di ricerca*). — In relazione alle particolari esigenze funzionali e finalità istituzionali degli enti di ricerca è previsto, quale livello differenziato nell'ambito della qualifica di assistente tecnico professionale, la posizione di specialista tecnico ER, caratterizzato dal profilo professionale di cui all'allegato 1, per un numero di posti pari al 15% dell'organico degli assistenti tecnico-professionali.

Il suddetto livello differenziato è conferito agli assistenti tecnico-professionali, con anzianità di servizio nella qualifica di almeno otto anni, mediante concorso per titoli riferiti alle particolari professionalità e branche di specializzazione ricorrenti presso i singoli enti».

— Per il titolo del decreto del Presidente della Repubblica n. 935/1986 si veda nelle note all'art. 14, comma 1.

*Nota all'art 24, comma 1:*

Per il titolo del decreto del Presidente della Repubblica n. 935/1986 si veda nelle note all'art. 14, comma 1.

*Nota all'art 24, comma 3:*

Il testo del primo comma dell'art. 36 della legge n. 70/1975 è il seguente:

«Per particolari esigenze della ricerca scientifica, il Consiglio nazionale delle ricerche, il Comitato nazionale per l'energia nucleare e l'Istituto nazionale di fisica nucleare hanno facoltà di assumere personale di ricerca avanzata anche di cittadinanza straniera con contratto a termine di durata non superiore ai cinque anni».

*Nota all'art. 25, comma 2:*

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 346/1983 all'art. 12 disciplina il sistema retributivo; se ne trascrivono i primi due commi:

«Gli stipendi iniziali annui lordi sono stabiliti secondo i livelli retributivi indicati nella tabella di cui all'allegato 2. Nella stessa tabella sono stabiliti gli stipendi iniziali della prima qualifica professionale della qualifica di collaboratore tecnico professionale e delle qualifiche dirigenziali.

La progressione economica di ciascun livello retributivo e degli stipendi iniziali delle qualifiche di cui al precedente comma si articola in otto classi biennali del 6% costante sullo stipendio iniziale del livello o della qualifica, e in successivi scatti biennali del 2,50% costante computato sul valore stipendiale dell'8ª classe».

*Nota all'art. 27, comma 4:*

Il testo dell'art. 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 13/1986 è il seguente:

«3. Le modalità ed i tempi di attuazione della disciplina di cui sopra saranno definiti in sede di comparto, anche ai fini della omogeneizzazione e della perequazione nell'ambito di tutti i settori del pubblico impiego, le tariffe orarie vigenti alla data del presente accordo eventualmente superiori saranno mantenute *ad personam* fino alla concorrenza delle tariffe orarie di pari importo derivanti dal nuovo sistema».

*Note all'art. 28, comma 4:*

— Il decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 (suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 31 luglio 1980) reca disposizioni di «Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica». Il testo dei primi tre commi dell'art. 66 è il seguente:

«Le Università, purché non vi osti lo svolgimento della loro funzione scientifica didattica, possono eseguire attività di ricerca e consulenza stabilite mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati. L'esecuzione di tali contratti e convenzioni sarà affidata, di norma, ai dipartimenti o, qualora questi non siano costituiti, agli istituti o alle cliniche universitarie o a singoli docenti a tempo pieno.

I proventi delle prestazioni dei contratti e convenzioni di cui al comma precedente sono ripartiti secondo un regolamento approvato dal consiglio di amministrazione dell'Università, sulla base di uno schema predisposto, su proposta del Consiglio universitario nazionale, dal Ministro della pubblica istruzione.

Il personale docente e non docente che collabora a tali prestazioni può essere ricompensato fino a una somma annua totale non superiore al 30 per cento della retribuzione complessiva. In ogni caso la somma così erogata al personale non può superare il 50 per cento dei proventi globali delle prestazioni».

— Il testo del terzo comma dell'art. 102 del suddetto decreto n. 382/1980 è il seguente:

«Nell'ambito della convenzione di cui all'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, verrà anche fissato il limite finanziario entro il quale comprendere le indennità di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761».

— La legge n. 833/1978 (suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 360 del 28 dicembre 1978) reca norme per l'istituzione del servizio sanitario nazionale. Gli articoli 39 e 40 disciplinano i rapporti e relative convenzioni rispettivamente tra cliniche universitarie e regioni e tra enti di ricerca e regioni, in materia di attività del servizio sanitario nazionale.

*Nota all'art. 31, comma 3:*

Il testo dell'art. 14 della legge n. 70/1975 è il seguente:

«Art. 14. (*Trattamenti integrativi e sostitutivi di previdenza).* — Finché non sarà provveduto con apposito provvedimento di legge al riordinamento con criteri unitari del trattamento pensionistico del personale degli enti contemplati nella presente legge, il trattamento stesso è disciplinato dalla legge sull'assicurazione obbligatoria o dalle speciali disposizioni di legge che prevedono trattamenti pensionistici sostitutivi o che comportano la esclusione o l'esonero dall'assicurazione stessa.

I fondi integrativi di previdenza previsti dai regolamenti di taluni enti sono conservati limitatamente al personale in servizio o già cessato dal servizio alla data di entrata in vigore della presente legge».

*Nota all'art. 31, comma 5:*

La legge n. 324/1959 (*Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 5 giugno 1959) reca «Miglioramenti economici al personale statale in attività e in quiescenza».

*Nota all'art. 35:*

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 210/1984 (suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 157 dell'8 giugno 1984) reca «Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 14 dicembre 1983 concernente il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

*Nota all'art. 36, comma 1:*

Gli articoli 18 e 20 decreto del Presidente della Repubblica n. 13/1986 sanciscono il diritto delle organizzazioni sindacali alla informazione e ne dettano modalità attuative.

*Nota all'art. 38, comma 1:*

La legge n. 249/1968 (*Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 30 marzo 1968) delega il Governo per il riordinamento della amministrazione dello Stato, per il decentramento delle pensioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni degli statali.

*Nota all'art. 43, comma 2:*

Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 804/1947 (*Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 29 agosto 1947) disciplina il riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e di assistenza sociale.

*Nota all'art. 46, comma 2:*

Il testo del primo comma dell'art. 16 della legge n. 93/1983 è il seguente:

«Nella relazione al Parlamento di cui all'articolo 30 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, si riferisce anche circa l'attuazione degli accordi, la produttività le disfunzioni, i tempi e i costi dell'azione amministrativa, il confronto con i rapporti di lavoro nel settore privato, e si avanzano eventuali proposte».

*Nota all'art. 52:*

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 1318/1967 (suppl. ord. alla (*Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1968) reca «Norme per il riordinamento della sperimentazione agraria». Il testo del primo comma dell'art. 51 è il seguente:

«Per i servizi della ricerca e della sperimentazione agraria sono istituiti i seguenti ruoli del personale, la cui dotazione organica è stabilita dalle tabelle *A, B, C, D* ed *E* dell'allegato I al presente decreto:

*a*) ruolo dei direttori;
*b*) ruolo dei direttori di sezione;
*c*) ruolo degli sperimentatori;
*d*) ruolo amministrativo;
*e*) ruolo degli esperti;
*f*) ruolo dei segretari contabili;
*g*) ruolo del personale esecutivo;
*h*) ruolo dei preparatori;
*i*) ruolo degli uscieri;
*l*) ruolo degli autisti».

*Nota all'art. 53:*

Per il titolo del decreto del Presidente della Repubblica n. 411/1976 si veda nelle note all'art. 14, comma 3.

*Nota all'art. 54:*

Il testo del primo comma dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 346/1983 è il seguente:

«Per il conseguimento degli obiettivi di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza degli enti, sono istituiti, con apposita deliberazione del consiglio di amministrazione, previa contrattazione di cui al terzo comma del precedente art. 2, compensi incentivanti la produttività».

*Nota all'art. 56:*

La legge n. 910/1986 (suppl. ord. n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 30 dicembre 1986) reca «Disposizioni per formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1987)». Il testo dell'art. 8, comma 9, è il seguente:

«9. Le economie di cui all'art. 23 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, sono utilizzate dagli enti pubblici per il finanziamento del fondo di incentivazione da destinare alla promozione di una più razionale ed efficace utilizzazione del lavoro, nonché a favorire i necessari processi di innovazione e riorganizzazione dei servizi».

**87G0626**

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(8652123) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.